3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 novembre 2015** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. **7**.

Istituzione del nuovo Comune di Altopiano della Vigolana mediante la fusione dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro. (15R00464) . . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. **8**.

Istituzione del nuovo Comune di Amblar-Don mediante la fusione dei Comuni di Amblar e Don. (15R00465) . . . . . *Pag.* 4

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2015, n. **10**.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015- 2017 della Provincia autonoma di Trento. (15R00407) . . . . . *Pag.* 6

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2015, n. **0144/Pres**.

Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani. (15R00443) . . . . . *Pag.* 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2015, n. **62**.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017 e bilancio di previsione conoscitivo 2015 - 2017. Assestamento. (15R00437) . . . . . *Pag.* 21

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2015, n. **22**.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015). (15R00457) . . . *Pag.* 24

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 ottobre 2015, n. **24**.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Accorpamento dell'ospedale Piemonte all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi «Bonino Pulejo» di Messina. Disposizioni in materia di salvaguardia e tutela dell'immobile sede dell'ex ospedale Regina Margherita di Messina. (15R00494) . . . *Pag.* 36

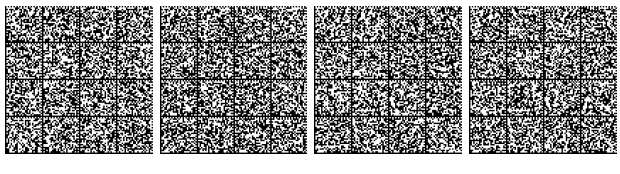

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. **7**.

Istituzione del nuovo Comune di Altopiano della Vigolana mediante la fusione dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Art. 1.

Fusione dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Altopiano della Vigolana mediante la fusione dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Altopiano della Vigolana è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Altopiano della Vigolana le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Vattaro alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di Altopiano della Vigolana è situata nell'abitato di Vigolo Vattaro, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Altopiano della Vigolana subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, considerati frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Art. 5.

Municipi

1. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato ad un comitato di gestione, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.

2. Per ciascun Comune estinto potrà essere costituito un solo municipio.

3. Lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1;

b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale;

c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera *b)*, la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Altopiano della Vigolana.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 7.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Altopiano della Vigolana e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 8.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 9.

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 10.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Altopiano della Vigolana, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Altopiano della Vigolana.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Altopiano della Vigolana, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Vigolo Vattaro vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 11.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Altopiano della Vigolana si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, quattro seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei quattro Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da *f)* fino ad *i)* della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 34, comma 1, lettere da *a)* fino a *e)*, compie le seguenti operazioni:

1) forma per ognuno dei quattro Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle quattro graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei quattro seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1. candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2. candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da *f)* fino a *i)* della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera *d)* del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 12.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a cinque assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Altopiano della Vigolana è pari a quattro volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'articolo 13 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a quattro, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 13.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Altopiano della Vigolana spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello intermedio.

Art. 14.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Altopiano della Vigolana, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Art. 15.

Norma di rinvio

1. Al Comune di Altopiano della Vigolana spettano contributi che erano previsti dall'articolo 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 luglio 2015

ROSSI

15R00464

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2015, n. **8**.

Istituzione del nuovo Comune di Amblar-Don mediante la fusione dei Comuni di Amblar e Don.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI AMBLAR-DON

Art. 1.

Fusione dei Comuni di Amblar e Don

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Amblar-Don mediante la fusione dei Comuni di Amblar e Don.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Amblar-Don è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Amblar e Don.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Amblar-Don le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Don alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di Amblar-Don è situata nell'abitato di Don, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Amblar-Don subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Amblar e Don.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

Art. 5.

Municipi

1. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi, quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunità locali. Il funzionamento di ciascun municipio è affidato ad un comitato di gestione, che svolge le funzioni a titolo gratuito, composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio è incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione.

2. Per ciascun Comune estinto potrà essere costituito un solo municipio.

3. Lo statuto stabilisce:

a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1;

b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale;

c) le funzioni consultive e partecipative del comitato.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera *b)*, la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Amblar-Don.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data di estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 7.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Amblar-Don e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 8.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 9.

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 10.

Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del Comune di Amblar-Don, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Amblar-Don.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Amblar-Don, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Amblar vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 11.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Amblar-Don si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

Art. 12.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a tre assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Amblar-Don è pari a due volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 13 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a due, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 13.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Al sindaco e agli assessori del Comune di Amblar-Don spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 9 aprile 2015, n. 63 per i sindaci e gli assessori dei Comuni inclusi nella fascia 1 livello superiore.

Art. 14.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del Comune di Amblar-Don, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'art. 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'art. 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Art. 15.

Norma di rinvio

1. Al Comune di Amblar-Don spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 24 luglio 2015

ROSSI

15R00465

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2015, n. **10**.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015- 2017 della Provincia autonoma di Trento.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 4 giugno 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, di cui all'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 15 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2015: + 95.748.181,34 euro;

b) anno 2016: + 35.054.000,00 euro;

c) anno 2017: + 35.054.000,00 euro.

Art. 2.

Variazioni alle previsioni di spesa

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2014, sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2015: + 95.748.181,34 euro;

b) anno 2016: + 35.054.000,00 euro;

c) anno 2017: + 35.054.000,00 euro.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 giugno 2015

ROSSI

(*Omissis*).

15R00407

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2015, n. **0144/Pres**.

Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani.

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 29 luglio 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale stabilisce:

all'art. 8, comma 2, la definizione dei requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private compete alla Regione;

all'art. 31, comma 7, che con regolamento regionale sono definiti la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione, le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie nonché le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;

all'art. 31, comma 8, che le strutture sociosanitarie sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 e successive modifiche;

Vista la legge regionale del 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), la quale stabilisce all'art. 48, comma 1, che in attuazione dell'art. 8-*ter* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche, nonché dell'atto di intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie specifici per le diverse tipologie di struttura nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture e all'esercizio dell'attività;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n 1266 del 26 giugno 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

———

Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani

TITOLO I

DISPOSIZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dell'art. 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) e in conformità ai principi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) e di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), il presente regolamento disciplina:

a) le tipologie di servizi semiresidenziali per anziani;

b) le tipologie di residenze per anziani e le tipologie di nucleo strutturale;

c) i requisiti minimi autorizzativi dei servizi semiresidenziali già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) i requisiti minimi autorizzativi dei servizi semiresidenziali per anziani di nuova realizzazione;

e) i requisiti minimi autorizzativi delle residenze già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

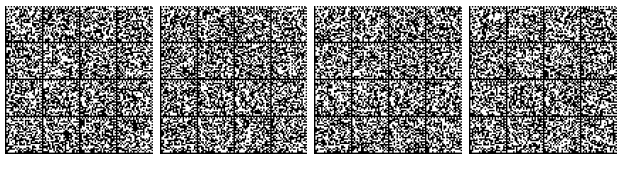

f) i requisiti minimi autorizzativi delle residenze per anziani di nuova realizzazione;

g) le procedure per l'autorizzazione dei servizi semiresidenziali e delle residenze per anziani;

h) il processo di riclassificazione delle residenze per anziani di cui al comma 1, dell'art. 10, della legge regionale n. 17/2008.

Art. 2.

Finalità

1. Con il presente regolamento si intendono perseguire le seguenti finalità:

a) assicurare alla popolazione anziana, in particolare quando non autosufficiente nello svolgimento delle attività di base della vita quotidiana, una risposta semiresidenziale e residenziale coerente ai bisogni rilevati;

b) avviare un processo di riqualificazione della rete residenziale esistente, articolata secondo diversi livelli di intensità e complessità richiesti dall'intervento assistenziale e coerente con il fabbisogno residenziale complessivo regionale di posti letto suddiviso per profilo di bisogno;

c) definire una rete di servizi semiresidenziali e di residenze qualificata e maggiormente integrata con il sistema dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane;

d) promuovere, tra gli operatori, la cultura della valutazione multidimensionale e della progettazione personalizzata.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ampliamento: l'aumento del numero dei posti letto o del numero dei locali destinati alle medesime prestazioni sanitarie e sociosanitarie già autorizzate o da destinare a funzioni sanitarie e sociosanitarie aggiuntive;

b) trasformazione: le modifiche strutturali, funzionali o di cambio d'uso, con o senza interventi edilizi, dei servizi semiresidenziali o delle residenze per anziani o di parte di essi, finalizzate a erogare prestazioni sanitarie o sociosanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;

c) trasferimento: il cambiamento di sede di servizi semiresidenziali e di residenze per anziani, senza alcuna variazione del numero di posti letto e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie già autorizzate;

d) titolare: il legale rappresentante del soggetto giuridico, pubblico o privato, gestore dei servizi semiresidenziali o delle residenze per anziani.

TITOLO II

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DELLE RESIDENZE PER ANZIANI

Capo I

DEFINIZIONE DEI PROFILI DI BISOGNO

Art. 4.

Profili di bisogno delle persone accolte

1. Le persone che accedono ai servizi semiresidenziali e alle residenze per anziani presentano profili di bisogno correlati all'omogeneo assorbimento di risorse sanitarie e assistenziali, non sempre direttamente proporzionali alla gravità clinica o alla compromissione funzionale. I profili sono generati dal sistema di valutazione multidimensionale, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 10/1998.

2. I profili di bisogno sono suddivisi in:

a) profilo A star;

b) profilo A;

c) profilo B;

d) profilo B comportamentale;

e) profilo C;

f) profilo E.

3. Le descrizioni con le caratteristiche generali e specifiche dei profili di bisogno di cui al comma 2 sono contenute nell'allegato A del presente regolamento.

Capo II

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI

Art. 5.

Definizione e destinatari

1. I servizi semiresidenziali per anziani sono strutture che offrono interventi a ciclo diurno finalizzati a ritardare il decadimento psico-fisico della persona anziana e a fornire sostegno e sollievo alle situazioni che richiedono momenti di tregua per i caregiver familiari.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 10/1998, possono accedere ai servizi di cui al comma 1 le persone di età maggiore o uguale a sessantacinque anni che necessitano di prestazioni di carattere assistenziale, relazionale e sanitario che non possono essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari e per le quali risulta improprio o prematuro l'ingresso nelle residenze di cui al capo III.

3. Nei servizi di cui al comma 1 possono essere accolte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 10/1998, anche persone con meno di sessantacinque anni con condizioni psicofisiche assimilabili a quelle geriatriche per le quali non sussistono sul territorio altre modalità di assistenza adeguate.

Art. 6.

Classificazione dei servizi semiresidenziali

1. In base alle caratteristiche strutturali e alla tipologia di utenza che sono autorizzati ad accogliere, i servizi semiresidenziali per anziani sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) servizio semiresidenziale per anziani autosufficienti;

b) servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti.

2. I servizi di cui al comma 1 possono essere inseriti all'interno di una residenza per anziani autorizzata all'esercizio o essere istituiti come strutture autonome.

3. Le caratteristiche dei servizi semiresidenziali nonché i requisiti minimi autorizzativi sono definiti dell'allegato D del presente regolamento.

Capo III

RESIDENZE PER ANZIANI

Art. 7.

Definizione e destinatari

1. Le residenze per anziani sono strutture che offrono interventi a ciclo continuo finalizzati a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle persone anziane che non possono o non intendono permanere al proprio domicilio.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 10/1998, possono accedere alle residenze di cui al comma 1 le persone di età maggiore o uguale a sessantacinque anni per le quali sia stata accertata l'impossibilità di permanere nell'ambito familiare e di usufruire di servizi alternativi al ricovero.

3. Nelle residenze di cui al comma 1 possono essere accolte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 10/1998, anche persone con meno di sessantacinque anni con condizioni psico-fisiche assimilabili a quelle geriatriche per le quali non sussistono sul territorio altre modalità di assistenza adeguate.

Art. 8.

Classificazione delle residenze già funzionanti e delle residenze in corso di realizzazione

1. Sono considerate già funzionanti le residenze per anziani autorizzate al funzionamento ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dell'11 maggio 2001, che svolgono un'attività di accoglimento residenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono considerate in corso di realizzazione le residenze, non ancora autorizzate all'esercizio, i cui interventi di edificazione sono già stati autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi delle legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione centrale competente in materia di servizi sociali e sociosanitari di seguito Direzione centrale ha espresso parere favorevole sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno di residenzialità regionale.

3. In base alla tipologia dei nuclei strutturali, al numero di posti letto complessivi, alle dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, le residenze per anziani di cui ai commi 1 e 2 sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) residenza per anziani autosufficienti;

b) residenza per anziani non autosufficienti;

c) residenza destinata all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente.

4. Le residenze di cui al comma 3, lettera *a)*, sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottocategorie:

a) comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti;

b) residenza assistenziale alberghiera.

5. Le residenze di cui al comma 3, lettera *b)*, sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottocategorie:

a) residenza per anziani non autosufficienti di livello base;

b) residenza per anziani non autosufficienti di primo livello;

c) residenza per anziani non autosufficienti di secondo livello;

d) residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello.

6. Le caratteristiche delle residenze di cui ai commi 3, 4 e 5 e i requisiti minimi autorizzativi sono definiti nell'allegato B del presente regolamento.

Art. 9.

Classificazione delle residenze di nuova realizzazione

1. Sono considerate di nuova realizzazione le residenze per anziani la cui autorizzazione alla realizzazione è rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. In base al numero di posti letto complessivi, alle dotazioni tecnologiche, strumentali e di personale, le residenze per anziani di cui al comma 1 sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) residenza per anziani autosufficienti;

b) residenza per anziani non autosufficienti;

c) residenza destinata all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente.

3. Le residenze di cui al comma 2, lettera *a)*, sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottocategorie:

a) comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti;

b) residenza assistenziale alberghiera.

4. Le residenze di cui al comma 2, lettera *b)*, sono ulteriormente suddivise nelle seguenti sottocategorie:

a) residenza per anziani non autosufficienti di secondo livello;

b) residenza per anziani non autosufficienti di terzo livello.

5. Le caratteristiche delle residenze di cui ai commi 2, 3 e 4 e i requisiti minimi autorizzativi sono definiti nell'allegato C del presente regolamento.

Capo IV

NUCLEI STRUTTURALI

Art. 10.

Definizione

1. Al fine di fornire risposte coerenti con i profili di bisogno delle persone accolte, le residenze per anziani non autosufficienti sono articolate in nuclei strutturali.

2. Per nucleo strutturale s'intende un'area di degenza autonoma dotata di specifiche caratteristiche strutturali e di dotazioni strumentali, collocata su uno stesso piano dell'edificio sede dell'attività residenziale.

3. L'articolazione in nuclei strutturali non è richiesta per:

a) le residenze per anziani non autosufficienti di livello base con una capacità ricettiva inferiore o pari a trenta posti letto;

b) le residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente.

Art. 11.

Tipologie di nuclei nelle residenze già funzionanti

1. Nell'ambito del processo di riclassificazione, disciplinato dal Titolo X, le residenze già funzionanti o in corso di realizzazione, come definite all'art. 8, sono articolate nelle seguenti tipologie di nuclei strutturali:

a) nucleo di tipologia 1 (N1);

b) nucleo di tipologia 2 (N2);

c) nucleo di tipologia 3 (N3).

2. I requisiti di nucleo di cui al comma 1 sono definiti nell'allegato B del presente regolamento.

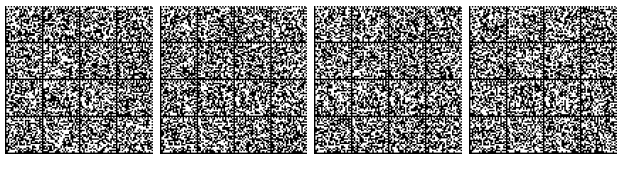

Art. 12.

Tipologie di nuclei nelle residenze di nuova realizzazione

1. Le residenze per anziani di nuova realizzazione di cui all'art. 9 sono articolate nelle seguenti tipologie di nuclei strutturali:

a) nucleo di tipologia 1 di nuova realizzazione (N1nr);

b) nucleo di tipologia 3 di nuova realizzazione (N3nr).

2. I requisiti di nucleo di cui al comma 1 sono definiti nell'allegato C del presente regolamento.

TITOLO III

PRESTAZIONI

Art. 13.

Prestazioni garantite nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani

1. Alle persone accolte nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani sono garantiti:

a) le prestazioni sociosanitarie indicate all'art. 14;

b) le prestazioni sanitarie indicate agli articoli 16, 17 e 18;

c) il servizio di vitto, come indicato all'art. 20;

d) altre attività indicate all'art. 21, riguardanti attività alberghiere, attività di animazione mirata all'acquisizione o mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali, attività assistenziali, nonché assistenza religiosa e spirituale.

2. Nelle residenze per anziani sono inoltre garantite le altre prestazioni sanitarie indicate all'art. 19.

Art. 14.

Prestazioni sociosanitarie

1. Le prestazioni sociosanitarie comprendono l'insieme delle attività di aiuto alla persona nello svolgimento delle attività di base (ADL) e strumentali della vita quotidiana (IADL). Tra le prestazioni di assistenza di base alla persona rientrano tutte le attività sociosanitarie finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della persona.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono garantite dai servizi semiresidenziali e dalle residenze per anziani e sono erogate dagli operatori in possesso delle qualifiche di operatore sociosanitario (OSS) o di operatore sociosanitario con modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSC), secondo gli standard e le modalità previsti negli allegati al presente regolamento. Tali prestazioni sono fornite per l'attuazione dei programmi terapeutici e assistenziali nel rispetto delle specifiche competenze, previa valutazione infermieristica e in base a specifici strumenti di pianificazione e di controllo delle attività stesse.

3. Nelle more del completamento del piano formativo regionale di cui all'art. 37 della legge regionale n. 6/2006, concorrono all'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 anche gli operatori con le qualifiche di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) o di operatore tecnico di assistenza (OTA) nonché gli operatori privi di titolo, con esperienza nell'assistenza alla persona di almeno due anni alla data del 22 aprile 2006, nei limiti delle mansioni di cui all'art. 15, comma 2.

4. L'assistenza di base alla persona può essere svolta, nei limiti delle mansioni di cui all'art. 15, comma 1, anche da operatori in possesso del titolo attestante l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2004, n. 1232 (Percorso formativo per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona. Approvazione dell'ordinamento didattico e riconoscimento credito formativo).

5. Le residenze per anziani non autosufficienti di primo, secondo e terzo livello di cui all'art. 8, comma 5, lettere *b)*, *c)*, *d)* e all'art. 9, comma 4, lettere *a)* e *b)* che erogano l'assistenza di base alla persona con il personale di cui ai commi 3, 4 e 5, devono garantire per ciascun turno di lavoro, la presenza di almeno una delle seguenti figure:

a) infermiere;

b) OSS.

Art. 15.

Operatori con competenze minime o con esperienza

1. Agli operatori di cui all'art. 14, comma 4, competono le seguenti mansioni:

a) nell'ambito dell'assistenza di base alla persona: igiene personale parziale o totale, vestizione, preparazione del vitto, aiuto e sorveglianza nell'assunzione degli alimenti, aiuto per la corretta deambulazione, rifacimento del letto con o senza ospite, cambio, lavaggio e riordino della biancheria del letto e personale, movimentazione della persona allettata e utilizzo dei vari presidi e mezzi per il mantenimento delle posture a letto e in poltrona;

b) nell'ambito dell'igiene degli ambienti: sanificazione, disinfezione e riassetto degli ambienti di vita dei residenti, smaltimento dei rifiuti e della biancheria sporca, pulizia della cucina e delle stoviglie e corretta conservazione degli alimenti.

2. Agli operatori di cui all'art. 14, comma 5, competono le seguenti mansioni:

a) nell'ambito dell'assistenza di base alla persona: preparazione del vitto, aiuto e sorveglianza nell'assunzione degli alimenti a persone che non presentano problemi di deglutizione, aiuto alla deambulazione, rifacimento del letto senza ospite, cambio, lavaggio e riordino della biancheria del letto e personale;

b) nell'ambito dell'igiene degli ambienti: sanificazione, disinfezione e riassetto degli ambienti di vita dei residenti, smaltimento dei rifiuti e della biancheria sporca, pulizia della cucina e delle stoviglie e corretta conservazione degli alimenti.

Art. 16.

Assistenza medica di medicina generale

1. Nelle residenze per anziani, le Aziende per l'assistenza sanitaria assicurano l'assistenza medica e l'espletamento delle funzioni e delle attività mediche di diagnosi e cura, secondo gli accordi definiti a livello regionale e locale.

2. L'assistenza medica è garantita dal medico di medicina generale secondo le condizioni previste dalla vigente contrattazione nazionale e regionale.

3. L'orario di effettiva presenza medica all'interno della residenza, opportunamente pubblicizzato, deve essere concordato dai medici di medicina generale con la residenza e comunicato al Distretto sanitario territorialmente competente.

Art. 17.

Assistenza infermieristica

1. L'assistenza infermieristica è assicurata dall'infermiere e comprende le attività e le responsabilità previste, per la specifica professione sanitaria, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie).

2. Rientrano tra le prestazioni di assistenza infermieristica, le attività di pianificazione e di controllo sulle mansioni sociosanitarie svolte dagli operatori dedicati all'assistenza di base in relazione alle rispettive competenze.

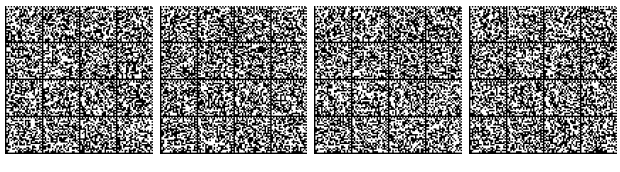

3. Nell'ambito delle prestazioni di assistenza infermieristica, l'operatore con la qualifica di infermiere generico svolge le attività indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225.

4. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani assicurano agli utenti un'assistenza infermieristica non inferiore agli standard minimi indicati negli allegati al presente regolamento.

Art. 18.

Assistenza riabilitativa

1. L'assistenza riabilitativa è garantita dal fisioterapista e, ove necessario, dagli altri professionisti di area riabilitativa. Comprende le attività e le responsabilità previste dalla legge n. 42/1999 per la specifica professione sanitaria.

2. Le residenze per anziani assicurano agli utenti un'assistenza riabilitativa non inferiore agli standard minimi indicati negli allegati al presente regolamento.

Art. 19.

Altre prestazioni sanitarie

1. Nelle residenze per anziani, l'assistenza medica specialistica, farmaceutica e protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica sono garantite, in relazione alle necessità dei residenti, dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.

Art. 20.

Servizio di vitto

1. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani assicurano il servizio di vitto attraverso gestione diretta o affidamento esterno. Tale servizio è organizzato in modo da assicurare il mantenimento e il recupero delle condizioni di salute delle persone accolte e favorire lo sviluppo di momenti di socializzazione, integrazione ambientale e recupero delle funzioni.

2. Ai fini dell'erogazione di un'adeguata alimentazione, deve essere adottata una tabella dietetica contenente indicazioni relative ai menù, alle grammature, nonché alle tecniche di preparazione e cottura degli alimenti, validata dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente.

3. Il personale addetto alla preparazione del vitto deve essere formato sui temi della nutrizione in età geriatrica e delle diete personalizzate da seguire in relazione alle differenti patologie. I percorsi formativi sono organizzati secondo le modalità e i contenuti definiti dall'Amministrazione regionale.

4. Le ore dedicate dal personale addetto alla preparazione del vitto non sono conteggiate ai fini del rispetto degli standard previsti dal presente regolamento per l'assistenza di base alla persona.

Art. 21.

Altre attività

1. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani assicurano le seguenti attività alberghiere:

a) servizio di pulizia ambientale, a gestione diretta o affidamento esterno;

b) servizio di lavanderia, a gestione diretta o affidamento esterno. Tale servizio include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale.

2. Le ore dedicate dal personale addetto alla pulizia ambientale e al servizio di lavanderia non sono conteggiate ai fini del rispetto degli standard previsti dal presente regolamento per l'assistenza di base alla persona.

3. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani non autosufficienti assicurano, in base alle specifiche necessità degli utenti, attività quotidiane di animazione, di ricreazione, di socializzazione, finalizzate alla prevenzione e al recupero del decadimento psico-fisico degli utenti, nonché al mantenimento dei loro specifici interessi, secondo gli standard e le modalità previsti negli allegati al presente regolamento. Tali attività devono essere programmate e coordinate da personale in possesso di specifica formazione.

4. Le residenze per anziani assicurano l'attività assistenziale di cura dei capelli, della barba, delle mani e dei piedi.

5. Agli utenti delle residenze per anziani è altresì garantita assistenza religiosa e spirituale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

Art. 22.

Assetto organizzativo e sistema delle responsabilità

1. I servizi semiresidenziali e le residenze per anziani sono organizzati secondo un modello gestionale coerente con l'autorizzazione rilasciata e con i bisogni degli utenti accolti.

2. Nei servizi semiresidenziali e nelle residenze per anziani deve essere assicurata la funzione di direzione finalizzata a garantire la gestione amministrativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali e il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di qualità delle prestazioni e dei servizi erogati. Tale funzione è ricoperta dal responsabile del servizio semiresidenziale o della residenza in possesso dei requisiti previsti negli allegati al presente regolamento.

3. Le residenze per anziani di secondo e terzo livello devono garantire la funzione di governo assistenziale, finalizzata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di assistenza infermieristica e di assistenza di base alla persona, attraverso il coordinamento delle risorse umane, la pianificazione degli interventi, la conduzione delle attività e l'organizzazione dei processi assistenziali, lo sviluppo e il miglioramento della qualità assistenziale. Tale funzione è ricoperta dal responsabile del governo assistenziale in possesso dei requisiti indicati negli allegati al presente regolamento.

Art. 23.

Modalità di accesso e rivalutazione delle persone accolte

1. Al fine di garantire l'appropriatezza degli accoglimenti e il governo della rete dei servizi per anziani, l'accesso ai servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e a tutte le tipologie di residenze per anziani avviene previa valutazione del bisogno delle persone da accogliere, attraverso l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale di cui alle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 10/1998, art. 4, comma 2. La valutazione è effettuata da un'équipe multiprofessionale distrettuale, costituita da professionalità di tipo sanitario e sociale appartenenti al Distretto e all'Ambito dei servizi sociali territorialmente competenti.

2. I servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e le residenze per anziani non autosufficienti rivalutano i bisogni delle persone accolte con il sistema di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, secondo le modalità indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 10/1998, art. 4, comma 2.

Art. 24.

Debito informativo minimo

1. I servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e tutte le tipologie di residenze per anziani forniscono periodicamente le informazioni relative ai servizi offerti, ai flussi delle persone accolte, alle liste d'attesa e alle rette applicate, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle linee operative emanate dalla Direzione centrale.

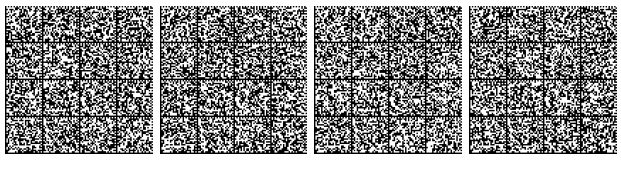

TITOLO V

REQUISITI MINIMI AUTORIZZATIVI

Art. 25.

Definizioni e caratteristiche

1. I requisiti minimi autorizzativi dei servizi semiresidenziali e delle residenze già funzionanti, di quelle in corso di realizzazione, nonché dei servizi semiresidenziali e delle residenze di nuova realizzazione sono definiti negli allegati B, C e D del presente regolamento.

2. I requisiti minimi autorizzativi sono diversificati in relazione alla tipologia del servizio offerto e riguardano:

a) la capacità ricettiva, la modularità, gli accessi e gli spazi verdi;

b) i requisiti strutturali ed edilizi degli spazi individuali, dei servizi generali, sanitari, collettivi, ausiliari, di collegamento e distributivi;

c) i requisiti tecnologici;

d) i requisiti di dotazione strumentale;

e) i requisiti organizzativi e gestionali;

f) i requisiti di dotazione di personale.

3. Al fine della verifica dell'adeguatezza dei requisiti di dotazione di personale di cui al comma 2, lettera *f)*, non sono considerati gli operatori in aspettativa o in assenza superiori ai 3 mesi.

4. Al fine della verifica dell'adeguatezza dei requisiti di dotazione di personale addetto all'assistenza di base alla persona, le ore prestate dal titolare di residenze private sono conteggiate entro il limite massimo di 1750 ore annue complessive.

5. Nelle residenze per anziani non autosufficienti, i requisiti di dotazione di personale addetto all'assistenza di base, infermieristica e riabilitativa sono definiti a livello di nucleo. Per consentire flessibilità e autonomia nell'organizzazione e distribuzione del personale all'interno dei singoli nuclei, lo standard da garantire viene calcolato sull'intera struttura e deve corrispondere alla somma dei singoli standard richiesti per ciascuna tipologia di nucleo.

6. Nelle residenze per anziani con capacità ricettiva superiore a 40 posti letto, l'accoglienza, solo in alcune ore del giorno, di un numero di persone inferiore alle 5 unità è considerata attività di accoglienza diurna, per l'esercizio della quale non sono richiesti gli specifici requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dall'allegato D del presente regolamento.

Art. 26.

Requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 4 della legge regionale n. 6/2006, l'autorizzazione ha carattere personale e viene rilasciata ai titolari gestori dei servizi semiresidenziali e delle residenze per anziani; non è rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale, ossia nei casi di:

a) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva superiore a tre anni;

b) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo II (Delitti contro la Pubblica Amministrazione) e di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale (Delitti contro l'industria e il commercio), ovvero per truffa, falsità materiale e ideologica, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

c) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per contravvenzioni relative a violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e in particolare per le società cooperative, violazione della legge 3 aprile 2001, n. 142;

d) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati anche colposi, inerenti a fatti commessi nell'esercizio di attività per le quali è richiesta l'autorizzazione.

2. L'autorizzazione non è rilasciata, inoltre, ai soggetti:

a) nei confronti dei quali è stata comminata la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

b) nei confronti dei quali sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 agosto 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

c) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

3. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

a) del titolare nel caso di impresa individuale;

b) dei soci nel caso di società in nome collettivo;

c) dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;

d) del legale rappresentante e di eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nel caso di società a responsabilità limitata;

e) del legale rappresentante e di eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;

f) dei soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, nel caso di consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile.

4. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 27.

Ambito applicativo dei requisiti minimi autorizzativi

1. I requisiti minimi di cui all'allegato B del presente regolamento si applicano:

a) alle residenze per anziani già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e soggette a riclassificazione come disciplinato dal Titolo X;

b) alle residenze di cui alla lettera *a)*, oggetto di interventi di ampliamento, trasformazione o trasferimento di sede, già autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale n. 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale ha espresso parere favorevole sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno di residenzialità regionale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) alle residenze per anziani in corso di realizzazione di cui all'art. 8, comma 2;

d) agli interventi di ampliamento di nuclei di residenze per anziani non autosufficienti riclassificate così come disciplinato dal Titolo X.

2. I requisiti minimi di cui all'allegato C del presente regolamento sono applicati:

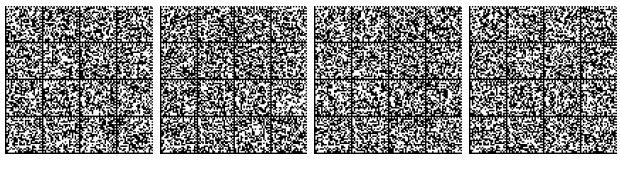

a) alle residenze per anziani di nuova realizzazione il cui procedimento, per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione all'esercizio, è avviato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) agli interventi di ampliamento non rientranti nelle fattispecie previste al comma 1, lettera *d)*, di trasformazione o di trasferimento di sede di residenze per anziani previsti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I requisiti minimi di cui all'allegato D del presente regolamento sono applicati ai servizi semiresidenziali per anziani di nuova realizzazione e a quelli già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DELLE RESIDENZE PER ANZIANI

Capo I

AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DELLE RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Art. 28.

Autorizzazione dei servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti

1. La realizzazione di nuovi servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti, pubblici o privati, il loro ampliamento e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento e di trasferimento di sede dei servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti, già autorizzati all'esercizio ai sensi del Titolo IX, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità con la programmazione attuativa locale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima.

2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 6/2006, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio secondo le procedure indicate agli articoli 30 e 31.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosità o della tipologia dei posti autorizzati, nonché i rinnovi di impianti.

4. La variazione del titolare è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio e al rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione originaria.

Art. 29.

Autorizzazione delle residenze per anziani autosufficienti

1. La realizzazione di nuove residenze per anziani autosufficienti, pubbliche o private, il loro ampliamento e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento e di trasferimento di sede di residenze per anziani autosufficienti, riclassificate ai sensi del Titolo X, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità con la programmazione attuativa locale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima.

2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 6/2006, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio secondo le procedure indicate agli articoli 30 e 31.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosità o della tipologia dei posti autorizzati nonché i rinnovi di impianti.

4. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione gli interventi, autorizzati nell'ambito del processo di riclassificazione disciplinato al Titolo X, e finalizzati all'adeguamento delle residenze già funzionanti ai requisiti previsti all'allegato B del presente regolamento.

5. La variazione del titolare è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio e al rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione originaria.

Art. 30.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione

1. Il soggetto, che intende realizzare uno degli interventi previsti agli articoli 28 e 29, presenta la domanda di autorizzazione alla realizzazione al Comune competente per territorio, redatta in conformità al modello 1 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Comune:

a) verifica la compatibilità dell'intervento richiesto con la programmazione attuativa locale e ne comunica l'esito al soggetto richiedente e alla Direzione centrale;

b) acquisisce dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio il parere igienico sanitario, il cui rilascio è subordinato anche alla verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento;

c) rilascia i titoli abilitativi edilizi previsti dal capo IV della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) e ne trasmette copia alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente.

3. Il parere di cui al comma 2, lettera *b)*, è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

4. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 2 lettera *b)*, l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio può avvalersi del supporto della Commissione di vigilanza di cui all'art. 40.

Art. 31.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, i servizi semiresidenziali e le residenze per anziani autosufficienti di cui agli articoli 28 e 29 devono rispettare i requisiti previsti negli allegati al presente regolamento.

2. Il soggetto che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio presenta, prima dell'avvio dell'attività, la domanda di autorizzazione all'esercizio al Comune competente per territorio, redatta in conformità al modello 2 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati.

3. Il Comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda:

a) verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni;

b) effettua le verifiche tecniche di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi previsti negli allegati al presente regolamento;

c) rilascia l'autorizzazione all'esercizio qualora l'esito della verifica tecnica di controllo sia positivo o, qualora nel corso della verifica siano state rilevate delle carenze, invita il richiedente ad adeguarsi ai requisiti previsti, fissando un termine non superiore a quaranta giorni entro il quale provvedervi. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di comunicazione dell'invito ad adeguarsi fino all'avvenuto adeguamento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di quaranta giorni. Decorso tale termine la richiesta di autorizzazione si intende respinta.

4. Il Comune redige l'autorizzazione all'esercizio in conformità al modello 3 dell'allegato F al presente regolamento e ne invia copia alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.

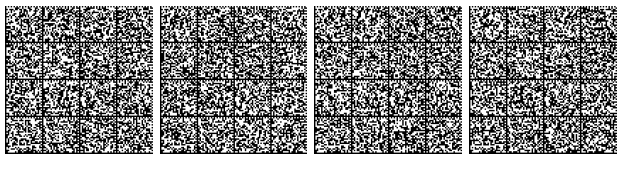

Art. 32.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto a:

a) comunicare, almeno trenta giorni prima, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune, competenti per territorio, i periodi di chiusura, le sospensioni o le interruzioni di attività specificandone la motivazione;

b) inviare al Comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti minimi richiesti per la tipologia di servizio semiresidenziale o di residenza autorizzato;

c) comunicare, prima dell'avvio, al Comune competente per territorio, gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosità o tipologia dei posti autorizzati, nonché i rinnovi degli impianti, per i quali non è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio;

d) comunicare, entro trenta giorni, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune, competenti per territorio, la variazione della denominazione del servizio o della residenza;

e) comunicare, almeno centoventi giorni prima, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune, competenti per territorio, la cessazione dell'attività svolta;

f) assolvere alle disposizioni relative ai debiti informativi previste dall'art. 24.

Capo II

AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DELLE RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 33.

Autorizzazione dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, la realizzazione di nuovi servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, pubblici o privati, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, già autorizzati all'esercizio ai sensi del Titolo IX, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione con il fabbisogno complessivo regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia già presenti in ambito regionale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima.

2. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio secondo le procedure indicate agli articoli 36 e 37.

3. Sono soggetti esclusivamente ad autorizzazione all'esercizio, secondo le procedure indicate all'art. 37, i servizi semiresidenziali destinati all'accoglimento di anziani non autosufficienti la cui realizzazione è già stata autorizzata, dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale n. 5/2007, e che non hanno ancora avviato l'attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosità o della tipologia dei posti autorizzati, nonché i rinnovi di impianti.

5. Nelle residenze per anziani non autosufficienti con capacità ricettiva superiore a 40 posti letto, l'attività di accoglienza diurna, in alcune ore del giorno, di un numero di persone anziane non autosufficienti inferiore alle cinque unità non è soggetta ad autorizzazione all'esercizio e deve essere comunicata alla Direzione centrale, all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente e al Comune in cui è ubicata la residenza.

6. La variazione del titolare è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio e al rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione originaria.

7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2 della legge regionale n. 17/2014, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione all'esercizio non determina, in alcun modo, l'accreditamento dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 34.

Autorizzazione delle residenze per anziani non autosufficienti

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, la realizzazione di nuove residenze per anziani non autosufficienti, pubbliche o private, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede delle residenze per anziani non autosufficienti, riclassificate e riautorizzate ai sensi del Titolo X, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione con il fabbisogno complessivo regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia già presenti in ambito regionale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima.

2. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio secondo le procedure indicate agli articoli 36 e 37.

3. Sono soggette esclusivamente ad autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate all'art. 37:

a) le residenze già autorizzate al funzionamento e interessate da interventi di ampliamento, adeguamento e trasformazione, già autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale n. 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha espresso parere favorevole sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno di residenzialità regionale;

b) le residenze in corso di realizzazione di cui all'art. 8, comma 2.

4. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosità o della tipologia dei posti autorizzati, nonché i rinnovi di impianti.

5. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione gli interventi autorizzati nell'ambito del processo di riclassificazione disciplinato al Titolo X e finalizzati all'adeguamento delle residenze già funzionanti ai requisiti previsti dal presente regolamento.

6. La variazione del titolare è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio e al rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione originaria.

7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 17/2014, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione all'esercizio non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle residenze per anziani non autosufficienti e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 35.

Autorizzazione delle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, la realizzazione di nuove residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente, il loro ampliamento, trasformazione e trasferimento di sede, nonché gli interventi di ampliamento, di trasformazione e di trasferimento di sede delle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente, riclassificate e riautorizzate ai sensi del Titolo X, sono soggetti a preventiva verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione con il fabbisogno complessivo regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia già presenti in ambito regionale, la quale non pregiudica il rilascio dell'autorizzazione medesima.

2. Ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2014, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio secondo le procedure indicate agli articoli 36 e 37.

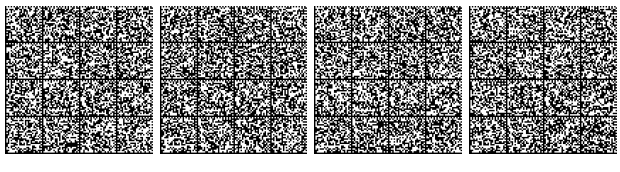

3. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosità o della tipologia dei posti autorizzati, nonché i rinnovi di impianti.

4. Non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione gli interventi autorizzati nell'ambito del processo di riclassificazione, disciplinato al Titolo X, e finalizzati all'adeguamento delle residenze già funzionanti ai requisiti previsti dal presente regolamento.

5. La variazione del titolare è soggetta a rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio e al rispetto dei requisiti previsti dall'autorizzazione originaria.

6. Ai sensi dell'art. 48, comma 2 della legge regionale n. 17/2014, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o dell'autorizzazione all'esercizio non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 36.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione

1. Il soggetto che intende realizzare uno degli interventi di cui agli articoli 33, 34 e 35, presenta al Comune competente per territorio, la domanda di autorizzazione alla realizzazione, redatta in conformità al modello 4 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Comune:

a) acquisisce dalla Direzione centrale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 17/2014, il parere sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno complessivo regionale e la localizzazione territoriale di servizi di analoga tipologia già presenti in ambito regionale;

b) acquisisce dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio il parere igienico sanitario, il cui rilascio è subordinato anche alla verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento;

c) rilascia i titoli abilitativi edilizi previsti dal capo IV della legge regionale n. 19/2009 e ne trasmette copia alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente.

3. I pareri di cui al comma 2, lettera *a)* e *b)*, sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

4. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 2, lettera *b)*, l'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio può avvalersi del supporto della Commissione di vigilanza di cui all'art. 40.

Art. 37.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, i servizi semiresidenziali e le residenze per anziani non autosufficienti nonché le residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente devono rispettare i requisiti minimi autorizzativi previsti dal presente regolamento.

2. Il soggetto che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio presenta, prima dell'avvio dell'attività, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, la domanda di autorizzazione all'esercizio, redatta in conformità al modello 5 dell'allegato F al presente regolamento, corredata dai documenti in esso indicati.

3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda:

a) verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni;

b) effettua, attraverso la Commissione di vigilanza di cui all'art. 40, le verifiche tecniche di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento;

c) rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'esito della verifica tecnica di controllo sia positivo o, qualora nel corso della verifica siano state rilevate delle carenze, invita il richiedente ad adeguarsi ai requisiti previsti, fissando un termine non superiore a quaranta giorni entro il quale provvedervi. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di comunicazione dell'invito ad adeguarsi fino all'avvenuto adeguamento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di quaranta giorni. Decorso tale termine la richiesta di autorizzazione si intende respinta.

4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria redige l'autorizzazione all'esercizio in conformità al modello 6 dell'allegato F al presente regolamento e ne invia copia alla Direzione centrale, al Distretto sanitario territorialmente competente e al Comune in cui è ubicata la residenza.

Art. 38.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto a:

a) comunicare, almeno trenta giorni prima, alla Direzione centrale, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune, competenti per territorio, i periodi di chiusura, le sospensioni o interruzioni di attività determinate da qualsiasi causa, specificandone la motivazione;

b) inviare alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti minimi richiesti per la tipologia di servizio semiresidenziale o residenza autorizzato;

c) comunicare, prima dell'avvio, alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, gli interventi strutturali che non comportano la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, della numerosità o della tipologia dei posti autorizzati, nonché i rinnovi degli impianti, per i quali non è previsto il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio;

d) comunicare, entro trenta giorni, alla Direzione centrale, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune competenti per territorio, la variazione della denominazione del servizio semiresidenziale o della residenza;

e) comunicare la cessazione dell'attività autorizzata, almeno centoventi giorni prima, alla Direzione centrale, all'Azienda per l'assistenza sanitaria e al Comune competenti per territorio;

f) assolvere alle disposizioni relative ai debiti informativi previste dall'art. 24.

TITOLO VII

FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO

Capo I

VIGILANZA SUI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E SULLE RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Art. 39.

Vigilanza

1. La funzione di vigilanza sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani autosufficienti è esercitata dai Comuni in forma associata negli ambiti distrettuali come previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 6/2006.

2. L'attività di vigilanza è esercitata periodicamente o attivata di iniziativa in caso di specifiche segnalazioni o ogni qualvolta se ne ravveda la necessità e consiste:

a) nella verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento;

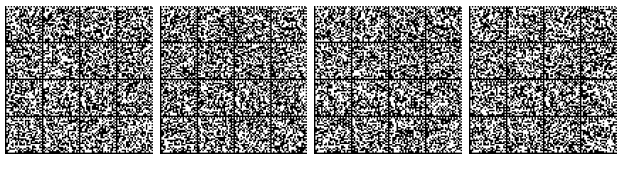

b) nella verifica dell'adempimento degli obblighi previsti per l'esercizio dell'attività;

c) nella verifica dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai servizi semiresidenziali e dalle residenze autorizzate all'esercizio.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle Aziende per l'assistenza sanitaria ai sensi della legislazione in materia di igiene pubblica, sicurezza igienico-nutrizionale, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica) e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività di vigilanza e di controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Capo II

VIGILANZA E CONTROLLO SUI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E SULLE RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 40.

Vigilanza

1. La funzione di vigilanza sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani non autosufficienti nonché sulle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente è esercitata periodicamente o attivata di iniziativa in caso di specifiche segnalazioni o ogni qualvolta se ne ravveda la necessità e consiste:

a) nella verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento;

b) nella verifica dell'adempimento degli obblighi previsti per l'esercizio dell'attività.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente, attraverso la Commissione di vigilanza prevista per le strutture sanitarie dalla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004, n. 3586.

3. Alla Commissione di cui al comma 2 sono attribuite le seguenti funzioni:

a) effettuare la verifica tecnica di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento prevista ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio come indicato all'art. 37, comma 3, lettera *b)*;

b) effettuare le verifiche tecniche di controllo della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi indicati negli allegati al presente regolamento, anche ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 38, lettera *b)*;

c) partecipare, qualora richiesto, alla valutazione del progetto edilizio ai fini del rilascio del parere igienico-sanitario nei casi previsti dalla legge regionale n. 19/2009.

4. Restano ferme le competenze attribuite alle Aziende per l'assistenza sanitaria ai sensi della legislazione in materia di igiene pubblica, sicurezza igienico-nutrizionale, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e ai sensi della legge regionale n. 43/1981 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività di vigilanza e di controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 41.

Controllo di appropriatezza

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 6/2006, la funzione di controllo di appropriatezza sui servizi semiresidenziali e sulle residenze per anziani non autosufficienti nonché sulle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficiente è esercitata periodicamente o attivata di iniziativa in caso di specifiche segnalazioni o ogni qualvolta se ne ravveda la necessità e consiste:

a) nella verifica dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai servizi semiresidenziali e dalle residenze autorizzate all'esercizio;

b) nella verifica della corretta classificazione dei bisogni degli utenti accolti;

c) nella verifica della coerenza dei profili di bisogno degli utenti accolti con la tipologia di residenza autorizzata;

d) nella verifica della corretta applicazione di quanto previsto negli accordi contrattuali stipulati tra l'Azienda per l'assistenza sanitaria e gli enti gestori dei servizi semiresidenziali e delle residenze;

e) nella verifica della corretta rendicontazione delle prestazione sanitarie e sociosanitarie riconosciute nell'ambito degli interventi regionali di sostegno alla non autosufficienza;

f) nella verifica dell'adempimento alle disposizioni relative ai debiti informativi previsti dall'art. 24.

2. La funzione di controllo di appropriatezza di cui al comma 1 è esercitata dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente attraverso i Distretti sanitari ed è organizzata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, professionalità nonché di separazione delle funzioni soprattutto ove le Aziende per l'assistenza sanitaria sono anche soggetti erogatori.

TITOLO VIII

SANZIONI

Capo I

SANZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Art. 42.

Sanzioni

1. Le disposizione di cui al presente articolo si applicano ai servizi semiresidenziali e alle residenze per anziani autosufficienti.

2. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme comunitarie, statali e regionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 per la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività sociosanitarie, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività socioassistenziali è punita con le sanzioni previste dall'art. 34 della legge regionale n. 6/2006.

Capo II

SANZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 43.

Sanzioni

1. Le disposizione di cui al presente articolo si applicano ai servizi semiresidenziali e alle residenze per anziani non autosufficienti nonché alle residenze destinate all'accoglimento di personale religioso anziano non autosufficienti.

2. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme comunitarie, statali e regionali, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività sociosanitarie è punita con le sanzioni previste dall'art. 4-*ter* della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali).

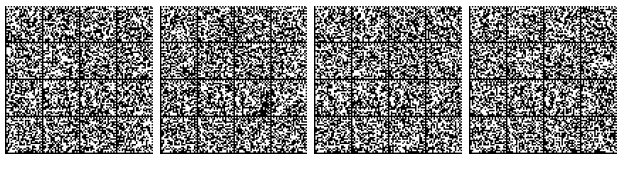

TITOLO IX

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI GIÀ FUNZIONANTI

Art. 44.

Autorizzazione all'esercizio dei servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti

1. I servizi semiresidenziali già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e destinati all'accoglimento di persone anziane autosufficienti sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio, secondo le procedure di seguito indicate.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dei servizi che rispettano i requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato D del presente regolamento, presentano al Comune competente per territorio la domanda di autorizzazione all'esercizio, redatta in conformità al modello 2 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati.

3. Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda:

a) verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni;

b) effettua le verifiche tecniche di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato D del presente regolamento;

c) rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'esito della verifica tecnica sia positiva o, in caso contrario, comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

4. Il Comune redige l'autorizzazione all'esercizio in conformità al modello 3 dell'allegato F al presente regolamento e ne invia copia alla Direzione centrale e all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.

5. I titolari dei servizi, di cui al comma 1, che non presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio entro i termini e le modalità previste al comma 2, non possono proseguire nell'esercizio dell'attività e sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 42.

Art. 45.

Autorizzazione all'esercizio dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti

1. I servizi semiresidenziali già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e destinati all'accoglimento di anziani non autosufficienti sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio secondo le procedure di seguito indicate.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dei servizi di cui al comma 1, che rispettano i requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato D del presente regolamento, presentano all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio la domanda di autorizzazione all'esercizio, redatta in conformità al modello 5 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati.

3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda:

a) verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni;

b) effettua le verifiche tecniche di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi indicati nell'allegato D del presente regolamento;

c) rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'esito dell'ispezione tecnica sia positivo o, in caso contrario, comunica al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

4. L'Azienda per l'assistenza sanitaria redige l'autorizzazione all'esercizio in conformità al modello 6 dell'allegato F al presente regolamento e ne invia copia al Distretto sanitario competente per territorio e alla Direzione centrale.

5. I titolari dei servizi di cui al comma 1, che non presentano la domanda di autorizzazione all'esercizio entro i termini e le modalità previste al comma 2, non possono proseguire nell'esercizio dell'attività e sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 43.

6. Ai sensi dell'art. 48, comma 2 della legge regionale n. 17/2014, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio non determina, in alcun modo, l'accreditamento dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502/1992.

TITOLO X

PROCESSO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE GIÀ FUNZIONANTI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46.

Definizione del processo e vincoli attuativi

1. La riclassificazione è il processo attraverso il quale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 17/2008, le residenze destinate all'accoglimento di persone anziane, già autorizzate al funzionamento ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001, sono soggette a nuova classificazione e al rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il processo di riclassificazione viene attuato senza comportare alcun aumento del numero di posti letto rispetto a quelli già autorizzati al funzionamento alla data di avvio del processo stesso, fermo restando gli aumenti derivanti da interventi di:

a) ampliamento, adeguamento e trasformazione già autorizzati dal punto di vista edilizio ai sensi della legge regionale n. 5/2007 e rientranti nella programmazione regionale degli investimenti edilizi o per i quali la Direzione centrale ha espresso parere favorevole sulla compatibilità del progetto con il fabbisogno di residenzialità regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) realizzazione delle residenze di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 47.

Fasi attuative

1. Il processo di riclassificazione viene attuato attraverso le seguente fasi:

a) preliminare, finalizzata all'acquisizione delle informazioni relative alle caratteristiche strutturali, edilizie e di dotazione di personale delle residenze oggetto di nuova classificazione, disciplinata al capo II;

b) valutativa, costituita da attività istruttoria e di valutazione delle domande di nuova autorizzazione, disciplinata al capo III;

c) autorizzativa, finalizzata al rilascio dei nuovi atti autorizzativi, disciplinata al capo IV.

Art. 48.

Ambito territoriale di attuazione

1. Il processo di riclassificazione viene attuato con una suddivisione territoriale corrispondente a quella delle Aziende per l'assistenza sanitaria come definite dalla legge regionale n. 17/2014.

Art. 49.

Livello di classificazione garantito

1. Alle residenze viene garantito il rilascio di un nuovo atto autorizzativo per uno dei livelli di classificazione indicati nell'allegato E del presente regolamento se:

a) alla data di invio delle informazioni di cui all'art. 52, comma 1, le residenze risultano in possesso dei requisiti, minimi o pieni, previsti per la tipologia di residenza autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997 o della deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001;

b) entro 3 mesi dal rilascio del nuovo atto autorizzativo, le residenze dimostrano il rispetto dei requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale stabiliti nell'allegato B per il livello di nuova classificazione.

Art. 50.

Valutazione dei bisogni delle persone accolte

1. Per ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio, le residenze di cui all'art. 46, comma 1, devono procedere alla valutazione dei bisogni delle persone accolte con il sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.-FVG e trasmettere la composizione dei profili di bisogno della propria utenza secondo le modalità e tempistiche comunicate dalla Direzione centrale.

Capo II

FASE PRELIMINARE

Art. 51.

Acquisizione indirizzi di posta elettronica certificata

1. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e al fine di semplificare il processo di riclassificazione, tutte le comunicazioni tra la Direzione centrale e le residenze per anziani oggetto di nuova classificazione devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC). A tal fine, le residenze comunicano il proprio indirizzo PEC alla Direzione centrale entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 52.

Acquisizione delle informazioni

1. Al fine di acquisire le informazioni relative alle caratteristiche strutturali, edilizie e di dotazione di personale, la Direzione centrale invia alle residenze oggetto di nuova classificazione:

a) una scheda contenente le caratteristiche strutturali ed edilizie, nonché la dotazione di personale che le residenze hanno dichiarato di possedere nell'ambito delle azioni propedeutiche al processo di riclassificazione del sistema residenziale per anziani di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1378 dell'8 giugno 2007;

b) un questionario relativo alle caratteristiche strutturali, edilizie e di dotazione di personale, da compilare da parte delle residenze che non hanno aderito alle azioni propedeutiche al processo di riclassificazione di cui alla lettera *a)*.

2. I dati contenuti nella scheda di cui al comma 1, lettera *a)* devono essere verificati dal titolare. La scheda, eventualmente corretta e integrata, deve essere restituita alla Direzione centrale, debitamente sottoscritta, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, con nota di trasmissione predisposta in conformità al modello 7 dell'allegato F al presente regolamento, corredata da tutti i documenti indicati.

3. Il questionario di cui al comma 1, lettera *b)* deve essere restituito, debitamente compilato e sottoscritto dal titolare, alla Direzione centrale entro e non oltre trenta giorni dal suo ricevimento, con nota di trasmissione predisposta in conformità al modello 7 dell'allegato F al presente regolamento, corredata da tutti i documenti indicati.

4. La Direzione centrale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi 2 e 3, verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede l'eventuale ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva, indicando un termine non superiore a trenta giorni entro il quale deve essere prodotta. I termini del procedimento sono sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di presentazione della documentazione o, in ogni caso, fino alla scadenza del termine assegnato.

5. Al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati, la Direzione centrale può effettuare accertamenti presso le residenze, avvalendosi anche del supporto delle Aziende per l'assistenza sanitaria, qualora ritenuto necessario. Le verifiche sono effettuate previo preavviso alla residenza di almeno venti giorni. La Direzione centrale redige, entro venti giorni dalla conclusione dell'accertamento, un verbale contenente quanto rilevato sulle condizioni strutturali, edilizie e di dotazione di personale della residenza valutata e sulle eventuali difformità rispetto ai dati dichiarati.

6. In caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 entro i termini previsti, la Direzione centrale diffida il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e ordina la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti.

7. L'ente che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio invia copia conforme dell'atto di revoca all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, al Comune in cui è ubicata la residenza e alla Direzione centrale.

Art. 53.

Predisposizione dei fascicoli

1. Sulla base dei dati dichiarati dal titolare e di quelli eventualmente acquisiti a seguito delle integrazioni e delle verifiche di cui all'art. 52, commi 4 e 5, la Direzione centrale redige per ciascuna residenza un fascicolo contenente:

a) il livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, in conformità a quanto indicato nell'allegato E del presente regolamento ovvero gli interventi di adeguamento necessari al riconoscimento del livello di classificazione minimo garantito, se la residenza non risulta in possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001;

b) i livelli di classificazione superiori a quello garantito ai sensi dell'art. 49, compatibili con il numero di posti letto complessivi già autorizzati, e l'indicazione degli eventuali interventi di adeguamento necessari per il loro raggiungimento in applicazione dei requisiti minimi indicati nell'allegato B del presente regolamento.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 è trasmesso alle residenze entro centottanta giorni dall'invio delle schede e dei questionari di cui all'art. 52, comma 1.

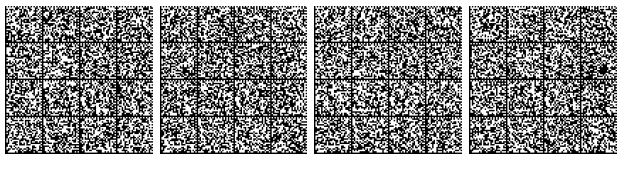

Capo III

FASE VALUTATIVA

Art. 54.

Presentazione della domanda di nuova autorizzazione

1. Entro novanta giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all'art. 53, il titolare presenta alla Direzione centrale la domanda di nuova autorizzazione con l'indicazione del livello di classificazione prescelto tra quelli individuati nel fascicolo medesimo.

2. Se la residenza non risulta in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, il titolare può:

a) presentare una domanda di nuova autorizzazione per il livello minimo di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, corredata da un piano degli interventi per l'adeguamento ai requisiti minimi previsti per la specifica tipologia autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001;

b) presentare una domanda di nuova autorizzazione per un livello classificazione superiore a quello minimo garantito ai sensi dell'art. 49, allegando il piano degli interventi per l'adeguamento ai requisiti previsti nell'allegato B per il livello di nuova classificazione richiesto.

3. Se la residenza risulta in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento del livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, il titolare può:

a) presentare una domanda di nuova autorizzazione per il livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49;

b) presentare una domanda di nuova autorizzazione per uno dei livelli di classificazione superiore a quello garantito ai sensi dell'art. 49. Se la residenza non risulta in possesso dei requisiti previsti nell'allegato B per il livello richiesto, la domanda di nuova autorizzazione deve essere corredata da un piano degli interventi per l'adeguamento ai requisiti carenti.

4. Il piano di cui ai commi 2 e 3 deve indicare la tipologia degli interventi da realizzare, i costi, le modalità di finanziamento e i tempi di realizzazione degli interventi di adeguamento che non possono, in ogni caso, superare il termine di:

a) tre anni dal rilascio del nuovo atto autorizzativo per i requisiti strutturali, edilizi e tecnologici;

b) tre mesi dal rilascio del nuovo atto autorizzativo per i requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale.

5. La domanda è redatta in conformità al modello 8 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati.

Art. 55.

Istruttoria della documentazione pervenuta

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di nuova autorizzazione di cui all'art. 54, la Direzione centrale effettua l'istruttoria e, in caso di necessità, richiede l'ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva, indicando un termine non superiore a trenta giorni entro il quale deve essere prodotta. I termini del procedimento sono sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di presentazione della documentazione o, in ogni caso, fino alla scadenza del termine assegnato.

2. Nei casi in cui la domanda di nuova autorizzazione o le richieste di integrazioni di cui al comma 1 non sono presentate entro i termini previsti, la Direzione centrale diffida il titolare a provvedere, fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e ordina la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti.

3. L'ente che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio invia copia conforme dell'atto di revoca all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, al Comune in cui è ubicata la residenza e alla Direzione centrale.

Art. 56.

Valutazione del livello di classificazione richiesto

1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di nuova autorizzazione, la Direzione centrale valuta l'ammissibilità del livello di classificazione richiesto secondo i criteri indicati ai successivi commi 3 e 4 e ne comunica l'esito al soggetto richiedente.

2. Per effettuare le valutazioni di cui al comma 1, la Direzione centrale può avvalersi del supporto delle Aziende per l'assistenza sanitaria.

3. Il livello di classificazione richiesto è ritenuto ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda di nuova autorizzazione:

a) la residenza risulta in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello di classificazione richiesto;

b) la residenza non risulta in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello di classificazione richiesto e il piano degli interventi presentato risulta adeguato.

4. Il livello di classificazione richiesto è ritenuto non ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda di nuova autorizzazione, la residenza non è in possesso dei requisiti strutturali, edilizi e tecnologici previsti per il livello richiesto e il piano degli interventi di adeguamento non è stato presentato o non risulta adeguato. In questo caso, la Direzione centrale invita il titolare a modificare, entro trenta giorni, il piano degli interventi o il livello di classificazione richiesto.

5. Nel caso in cui il titolare non provveda a trasmettere la documentazione di cui al comma 4 entro il termine stabilito, la Direzione centrale procede d'ufficio all'attribuzione del livello di classificazione e al rilascio del nuovo atto autorizzativo secondo quanto indicato all'art. 57, comma 6.

6. Terminata la valutazione di tutte le domande di nuova autorizzazione pervenute, la Direzione centrale decreta la conclusione della fase valutativa del processo di riclassificazione.

Capo IV

FASE AUTORIZZATIVA

Art. 57.

Rilascio dei nuovi atti autorizzativi

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione della fase valutativa, la Direzione centrale procede al rilascio dei nuovi atti autorizzativi secondo i criteri indicati ai commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il nuovo atto autorizzativo, di cui al comma 1, deve indicare per ciascuna residenza:

a) il livello di nuova classificazione attribuito;

b) il numero e la tipologia di nuclei strutturali in cui la residenza è suddivisa;

c) le eventuali prescrizioni alle quali il titolare deve attenersi.

3. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 56, comma 3, lettera *a)*, la Direzione centrale rilascia un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello di classificazione richiesto.

4. Alle Residenze protette, Residenze ad utenza diversificata e Residenze polifunzionali che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 56, comma 3, lettera *b)*, la Direzione centrale rilascia:

a) un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea per il livello di classificazione richiesto, se il titolare si è impegnato a realizzare gli adeguamenti previsti nel piano degli interventi entro un anno dal rilascio del nuovo atto autorizzativo;

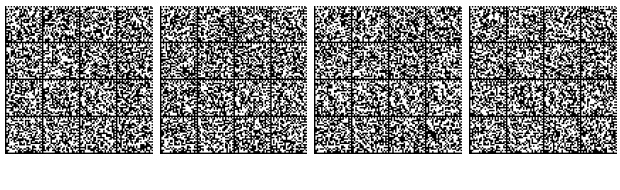

b) uno dei seguenti atti autorizzativi, se il piano degli interventi di adeguamento presentato prevede dei tempi di realizzazione che superano l'anno:

1. un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello corrispondente ai requisiti strutturali, edilizi e tecnologici posseduti in relazione a quanto previsto dall'allegato B;

2. un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi è alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza rispetta i requisiti previsti dalla normativa previgente;

3. un'autorizzazione all'esercizio in deroga provvisoria per il livello minimo garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi è alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza non rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente.

5. Alle Case Albergo e Comunità Alloggio che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 56, comma 3, lettera *b)*, la Direzione centrale rilascia:

a) un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello corrispondente ai requisiti strutturali, edilizi e tecnologici posseduti in relazione a quanto previsto dall'allegato B;

b) un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi è alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza rispetta i requisiti previsti dalla normativa previgente;

c) un'autorizzazione all'esercizio in deroga provvisoria per il livello minimo garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi è alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza non rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente.

6. Alle residenze che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 56, comma 5, la Direzione centrale rilascia un'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello garantito ai sensi dell'art. 49 ovvero comunica il diniego del rilascio di un nuovo atto autorizzativo, se la Residenza non rispetta i requisiti minimi previsti dalla normativa previgente.

7. A conclusione degli adeguamenti previsti nel piano degli interventi, le residenze di cui al comma 4, lettera *b)* e comma 5 richiedono il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate all'art. 37.

8. Entro tre mesi dal rilascio del nuovo atto autorizzativo, i titolari provvedono ad adeguare i requisiti organizzativi, gestionali, di dotazione strumentale e di personale posseduti con quelli previsti per il livello di nuova classificazione rilasciato e ne danno comunicazione alla Direzione centrale, con nota predisposta in conformità al modello 9 dell'allegato F al presente regolamento.

9. Nei casi di mancata realizzazione degli adeguamenti di cui al comma 8 entro il termine stabilito, la Direzione centrale diffida il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Direzione centrale dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e ordina la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti.

10. La permanenza nelle residenze di utenti che, al momento del rilascio del nuovo atto autorizzativo, presentano un profilo di bisogno di intensità e complessità maggiore rispetto al livello di classificazione riconosciuto, può essere autorizzata dal Distretto sanitario competente per territorio, previa verifica della sussistenza delle condizioni atte a garantire l'assistenza necessaria e l'adozione di specifici programmi assistenziali individualizzati concordati tra il titolare e il Distretto sanitario. In tal caso, il Distretto sanitario deve trasmettere alla Direzione centrale una relazione con l'indicazione del numero di utenti per i quali è stata autorizzata la permanenza nella residenza e la sintesi delle strategie e dei programmi concordati con il titolare per garantire l'assistenza necessaria.

11. Copia dei nuovi atti autorizzativi, nonché delle comunicazioni di diniego sono trasmesse alle residenze per anziani, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio e al Comune in cui è ubicata la residenza.

12. Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego al rilascio del nuovo atto autorizzativo, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata e la chiusura dell'attività, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti. Copia dell'atto di revoca è inviato all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, al Comune in cui è ubicata la residenza e alla Direzione centrale.

Capo V

PROCECURA PER LA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO RILASCIATE IN DEROGA TEMPORANEA

Art. 58.

Conferma delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate in deroga temporanea

1. I titolari delle residenze alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea, terminati gli adeguamenti indicati nel piano degli interventi nei tempi stabiliti, richiedono alla Direzione centrale il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo.

2. La domanda, sottoscritta dal titolare, è redatta in conformità al modello 10 dell'allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Direzione centrale:

a) rilascia l'autorizzazione all'esercizio a pieno titolo per il livello di classificazione riconosciuto in deroga temporanea, se gli interventi di adeguamento sono stati realizzati in conformità a quanto sottoscritto nel piano;

b) respinge la domanda e proroga l'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea, se gli interventi di adeguamento non sono stati realizzati in conformità a quanto sottoscritto nel piano e invita la residenza ad adeguarsi entro un termine stabilito.

4. Al fine di verificare la conformità degli interventi realizzati rispetto a quanto previsto nel piano di adeguamento, la Direzione centrale può effettuare accertamenti presso le residenze avvalendosi anche, se ritenuto necessario, del supporto delle Aziende per l'assistenza sanitaria.

5. Le verifiche sono effettuate previo preavviso alla residenza di almeno venti giorni. La Direzione centrale redige, entro venti giorni dalla conclusione dell'accertamento, un verbale descrittivo degli interventi di adeguamento realizzati dalla residenza e delle eventuali difformità rispetto a quanto stabilito nel piano sottoscritto dal titolare.

6. Copia della nuova autorizzazione all'esercizio rilasciata a pieno titolo viene inviata alla residenza per anziani, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio e al Comune in cui è ubicata la residenza.

Art. 59.

Scadenza dei termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento

1. I termini per la realizzazione degli interventi indicati nel piano sottoscritto dal titolare possono essere prorogati una sola volta per straordinarie e motivate ragioni non imputabili alla responsabilità o volontà del titolare stesso.

2. I titolari delle residenze alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'esercizio in deroga temporanea, che non provvedono a realizzare o a ultimare gli interventi indicati nel piano entro i tempi stabili, inviano alla Direzione centrale, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini, una delle seguenti comunicazioni:

a) richiesta di proroga dei termini per la realizzazione degli interventi indicati nel piano sottoscritto, predisposta in conformità al modello 11 dell'allegato F al presente regolamento;

b) nota, predisposta in conformità al modello 12 dell'allegato F al presente regolamento, con la quale rinuncia del livello di autorizzazione rilasciato in deroga temporanea e richiede il rilascio di un nuova autorizzazione all'esercizio per il livello corrispondente ai requisiti posseduti ovvero per il livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, se non possono o non intendono realizzare o ultimare gli interventi previsti nel piano sottoscritto.

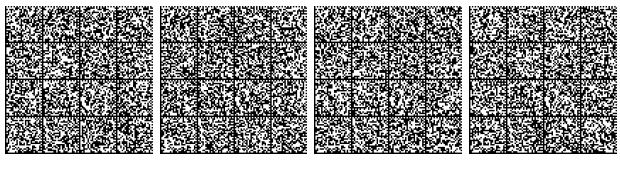

3. Nelle fattispecie di cui al comma 1, lettera *a)*, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Direzione centrale può:

a) concedere la proroga richiesta, fissando i nuovi termini entro i quali gli interventi indicati nel piano sottoscritto devono essere realizzati;

b) non concedere la proroga richiesta e disporre la revoca dell'autorizzazione rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'art. 60.

4. Copia dell'atto di proroga viene trasmesso alla residenza per anziani, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio e al Comune in cui è ubicata la residenza.

5. Nella fattispecie di cui al comma 1, lettera *b)*, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Direzione centrale dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'art. 60.

6. In caso di mancata presentazione entro i tempi stabiliti di una delle richieste di cui al comma 1, la Direzione centrale diffida il titolare a provvedere fissando un termine massimo non superiore a trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Direzione centrale dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea secondo le procedure indicate nell'art. 60.

Art. 60.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea

1. Alle fattispecie di cui all'art. 59, comma 1, lettera b, comma 2, lettera b e comma 5, per le quali è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata in deroga temporanea, la Direzione centrale provvede:

a) al rilascio di un'autorizzazione all'esercizio per il livello di classificazione corrispondente ai requisiti dell'allegato B posseduti dalla residenza al momento del rilascio del nuovo atto;

b) al rilascio di un'autorizzazione all'esercizio per il livello di classificazione garantito ai sensi dell'art. 49, se non vi è alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza rispetta i requisiti della normativa previgente;

c) alla chiusura dell'attività, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti, se, al momento della revoca, non vi è alcuna corrispondenza tra i requisiti posseduti e i livelli di nuova classificazione previsti dall'allegato B e la residenza non è in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa previgente.

2. Copia dell'atto di revoca nonché dei nuovi atti autorizzativi viene inviata alla residenza per anziani, all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio e al Comune in cui è ubicata la residenza.

TITOLO XI

NORME FINALI

Art. 61.

Modifiche dei modelli allegati al presente regolamento

1. Eventuali modifiche e integrazioni dei modelli di cui all'allegato F al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 62.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997;

b) il decreto del Presidente della Regione n. 333/2008.

Art. 63.

Norme transitorie

1. Fino al rilascio dei nuovi atti autorizzativi di cui all'art. 57, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83/1990, dalla deliberazione della Giunta regionale n. n. 1966/1990, dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 420/1997, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1612/2001 e dal decreto del Presidente della Regione n. 333/2008. Sono mantenuti in ogni caso i livelli assistenziali già presenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino al rilascio dei nuovi atti autorizzativi di cui all'art. 57, continuano ad applicarsi nelle residenze per anziani convenzionate le modalità di riconoscimento degli oneri sanitari e di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, secondo le modalità concordate tra Azienda per l'assistenza sanitaria ed ente gestore della residenza, nel rispetto degli standard minimi fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1966/1990 e del bisogno assistenziale delle persone accolte.

3. Dopo il rilascio dei nuovi atti autorizzativi di cui all'art. 57 e nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 17/2014, il riconoscimento degli oneri sostenuti dalle residenze per garantire le prestazioni infermieristiche e riabilitative avviene previa stipula di apposita convenzione con l'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente in coerenza con la programmazione regionale e il fabbisogno di posti letto convenzionati.

15R00443

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2015, n. **62**.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017 e bilancio di previsione conoscitivo 2015 - 2017. Assestamento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 5 agosto 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I
Assestamento del bilancio

Art. 1 - Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2015.

Art. 2 - Autorizzazione di spesa per l'anno 2015.

Art. 3 - Debiti perenti.

Capo II
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017).

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 87/2014.

Art. 5 - Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della legge regionale n. 87/2014.

Art. 6 - Sostituzione dell'allegato 2 alla legge regionale n. 87/2014.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 7 - Entrata in vigore.

Allegati:

Allegato A Bilancio di previsione annuale 2015 - Entrata.

Allegato B Bilancio di previsione annuale 2015 - Spesa.

Allegato C Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2015

Allegato D Integrazione al prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato di cui all'allegato B.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017

Allegato E Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario

Allegato F Relazione illustrativa

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 30 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2014 risulta necessario procedere all'aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, dell'avanzo di amministrazione nonché dei residui attivi e passivi;

2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all'iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;

3. Risulta pertanto necessario modificare le risultanze della legge regionale n. 87/2014;

4. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2015

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione dell'anno 2015 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Bilancio di previsione annuale 2015 - Entrata» e nell'allegato B «Bilancio di previsione annuale 2015 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2015 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

	In aumento	In diminuzione	Totale

Residui

Entrata	2.230.322.590,85	220.413.549,82	2.009.909.041,03
Spesa	2.986.202.910,88	401.451.764,31	2.584.751.146,57
Totale	-755.880.320,03	181.038.214,49	-574.842.105,54

Competenza

Entrata	1.842.547.393,75	42.110.278,99	1.800.437.114,76
Spesa	1.847.937.420,47	47.500.305,71	1.800.437.114,76
Totale	-5.390.026,72	-5.390.026,72	0,00

Cassa

Fondo di cassa al 01.01.2015		240.305.046,20	240.305.046,20
Entrata	4.885.325.081,65	230.627.820,59	4.654.697.261,06
Spesa	5.300.908.746,71	398.369.838,69	4.902.538.908,02
Totale	-415.583.665,06	72.563.028,10	-488.146.693,16

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2015

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B «Bilancio di previsione annuale 2015 - Spesa».

Art. 3.

Debiti perenti

1. Lo stanziamento delle unità previsionali di base (UPB) relative alla ricostituzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, è integrato come di seguito indicato:

UPB 741 «Fondi - Spese correnti» + € 1.206.105.083,71;

UPB 743 «Fondi - Spese di investimento» + € 85.832.484,40.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2014, N. 87 (BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE 2015 - 2017)

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 87/2014

1. L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017), è sostituito dal seguente:

«Art. 4. *(Disavanzo d'esercizio)* — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2015 è approvato in complessivi € 3.533.960.535,88 comprensivo della somma di € 2.622.466.551,95 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2014.

2. Nel triennio 2015 - 2017 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di € 3.533.960.535,88 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2015 - 2017 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, possono essere assunti, a partire dal 1° dicembre 2015, anche ricorrendo alla Cassa depositi e prestiti o alla Banca europea per gli investimenti (BEI), ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2016 e 2017, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti"».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2017, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2017, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

Art. 5.

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017).

1. Gli allegati A.4 «Prospetto dell'indebitamento autorizzato» e B.4 «Prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato» al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017, sono integrati da:

Allegato C Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2015";

Allegato D Integrazione al prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato di cui all'allegato B.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017".

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato 2 alla legge regionale n. 87/2014

1. L'allegato 2 alla legge regionale n. 87/2014, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato E «Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 31 luglio 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 2015.

(*Omissis*).

15R00437

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2015, n. **22**.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l'attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 89 del 18 settembre 2015)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 37/6 del 28 luglio 2015;

PROMULGA:

(*Omissis*).

TITOLO I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi

normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e s.m.i. con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei:

a) direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

b) direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

c) direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

d) direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

e) regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

f) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

g) comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business Act» per l'Europa));

h) comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Riesame dello «Small Business Act» per l'Europa).

TITOLO II

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/12/UE CONCERNENTE I SUCCHI DI FRUTTA E PRODOTTI ANALOGHI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Art. 2.

Attuazione in via amministrativa

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva 2012/12/UE nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 (Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana) come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 (Attuazione della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana).

2. Per assicurare il rispetto delle disposizioni normative di cui al comma 1, le Aziende Unità Sanitarie Locali effettuano i controlli sugli stabilimenti delle imprese registrate nel Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo (SIVRA) e sulla produzione dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, nonché di quanto contenuto nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo a «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari» (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010).

TITOLO III

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/89/CE SULLE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INTRODUZIONE DI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI O AI PRODOTTI VEGETALI E CONTRO LA LORO DIFFUSIONE

Art. 3.

Finalità

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche ed integrazioni, il presente titolo:

a) disciplina l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione di piante, materiali di moltiplicazione nonché di altri vegetali e prodotti vegetali che possono comportare rischi fitosanitari, specificando le funzioni del Servizio competente in materia fitosanitaria;

b) detta disposizioni per la tutela delle produzioni agricole vegetali, delle foreste nonché del verde ornamentale della Regione da organismi nocivi a vegetali e prodotti vegetali, nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

2. Sono fatte salve le disposizioni europee, nazionali e regionali che disciplinano la produzione e la commercializzazione di specifici vegetali.

Art. 4.

Funzioni del Servizio competente in materia fitosanitaria

1. La Giunta regionale definisce l'organizzazione del Servizio competente per la materia fitosanitaria nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 214/2005.

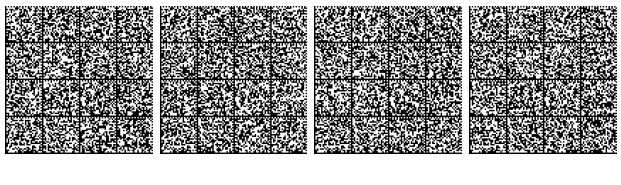

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214/2005 relative alle competenze attribuite ai Servizi Fitosanitari regionali, il Servizio di cui al comma 1:

a) prescrive, nei casi di ispezioni con esito negativo, le misure ufficiali di cui agli articoli 14, comma 1 e 15 del decreto legislativo n. 214/2005 e gli obblighi di cui all'art. 22 comma 1 del medesimo decreto;

b) stabilisce ulteriori obblighi secondo quanto previsto all'art. 21, comma 2 del decreto legislativo n. 214/2005;

c) vidima i registri di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* per l'annotazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali;

d) effettua le verifiche periodiche di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 214/2005;

e) sospende le autorizzazioni previste nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 214/2005;

f) stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 19 comma 4 e dell'art. 26, comma 3 del decreto legislativo n. 214/2005;

g) autorizza il rilascio del passaporto di sostituzione secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del decreto legislativo n. 214/2005;

h) adotta le misure ufficiali di cui all'art. 33, comma 2 del decreto legislativo n. 214/2005 per il transito in zona protetta;

i) attiva le procedure di cui all'art. 36, comma 3 del decreto legislativo n. 214/2005;

j) rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 36, comma 7 del decreto legislativo n. 214/2005;

k) effettua gli adempimenti di cui all'art. 40, commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 214/2005 ed adotta le misure fitosanitarie di cui all'art. 41, comma 1 del medesimo decreto;

l) richiede, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 214/2005, al competente Ministero la modifica dell'elenco dei punti di entrata di cui all'Allegato VIII del medesimo decreto, secondo le esigenze del territorio regionale e nel rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa europea e nazionale in materia;

m) rilascia al Servizio Fitosanitario centrale il parere di cui all'art. 45, comma 1 del decreto legislativo n. 214/2005;

n) provvede agli adempimenti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 214/2005;

o) attiva iniziative volte a migliorare la capacità di diagnosi degli organismi nocivi contemplati dalle pertinenti normative, secondo quanto previsto dall'art. 53, commi 6 ed 8 del decreto legislativo n. 214/2005 mediante la stipula di contratti, protocolli di intesa o convenzioni con strutture laboratoristiche pubbliche o private nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni;

p) irroga le sanzioni in materia fitosanitaria ai sensi dall'art. 54, comma 27 del decreto legislativo n. 214/2005;

q) provvede alla riscossione delle tariffe fitosanitarie ai sensi dell'art. 55, comma 2 del decreto legislativo n. 214/2005 e formula alla Giunta regionale, attraverso il competente Dipartimento, la proposta per l'istituzione di eventuali altre tariffe destinate a coprire spese supplementari, così come previsto dall'art. 55, comma 7 del medesimo decreto;

r) cura tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 214/2005 e dai decreti ministeriali attuativi.

Art. 5.

Procedimenti autorizzatori

1. Fermo restando il rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'autorizzazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 214/2005 è rilasciata, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo motivata interruzione dei termini, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 novembre 2009 (Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali).

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013), il termine di conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, fissato in novanta giorni, è indispensabile per consentire le attività di accertamento ed i sopralluoghi necessari alla verifica delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

3. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione è presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio che lo inoltra immediatamente al Servizio regionale competente in materia fitosanitaria.

4. L'autorizzazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 214/2005 o il diniego della stessa sono rilasciati attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali a cura del Servizio competente in materia fitosanitaria. Nello stesso provvedimento autorizzatorio confluiscono anche l'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori secondo quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005 e l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26 dello stesso decreto, se dovute.

5. Presso il Servizio competente in materia fitosanitaria è istituita la Commissione tecnica per le valutazioni di idoneità professionale del soggetto esperto di cui all'art. 21, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 214/2005 e all'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 novembre 2009.

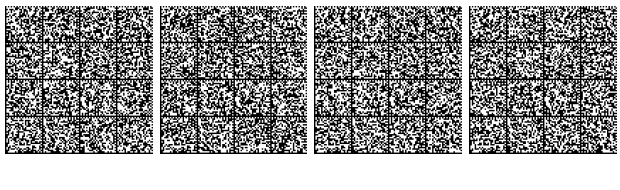

6. La Commissione di cui al comma 5, presieduta dal dirigente del Servizio competente in materia fitosanitaria, è costituita da altri due componenti, esperti, rispettivamente, in tecniche vivaistiche ed in materia fitosanitaria.

Art. 6.

Registro regionale dei produttori

1. Fermo restando l'obbligo per il Servizio competente in materia fitosanitaria di effettuare le registrazioni nel Registro ufficiale dei produttori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005, è istituito senza ulteriori costi a carico dell'Ente, presso il Servizio medesimo, per finalità ricognitive e di monitoraggio, il Registro regionale dei produttori in cui sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 5.

Art. 7.

Personale

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 34, 35 e 48-*bis* del decreto legislativo n. 214/2005, la Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4, si avvale di personale della pubblica amministrazione operante presso il Servizio competente in materia fitosanitaria o presso altre pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle pertinenti normative.

2. Il Direttore del competente Dipartimento individua, tra il personale di cui al comma 1, quello deputato allo svolgimento delle funzioni di Ispettore Fitosanitario di cui all'art. 34, comma 1 del decreto legislativo n. 214/2005 e provvede alla nomina dello stesso ed al rilascio dello specifico documento di riconoscimento per l'identificazione personale di cui all'art. 34, comma 3 del citato decreto.

3. È istituito, presso il Servizio competente in materia fitosanitaria, il Registro regionale, sezione dedicata agli Ispettori fitosanitari di cui al comma 2, i cui nominativi sono comunicati al Servizio Fitosanitario Centrale ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale di cui all'art. 34, comma 4 del decreto legislativo n. 214/2005; nel Registro regionale sono annotate le cancellazioni dei nominativi degli Ispettori fitosanitari, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 34, comma 6 del decreto legislativo n. 214/2005.

4. In conformità all'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 214/2005, il Servizio competente in materia fitosanitaria può avvalersi di personale tecnico, adeguatamente formato, denominato «Agente Fitosanitario».

5. Nel Registro regionale di cui al comma 3 è contenuta altresì la sezione recante i nominativi e i dati degli Agenti Fitosanitari di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 214/2005, nonché le annotazioni relative alle cancellazioni.

6. Nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 214/2005, la Giunta regionale specifica i requisiti di studio e professionali degli Ispettori ed Agenti Fitosanitari, nonché i percorsi formativi da realizzare d'intesa tra il Servizio competente in materia fitosanitaria e la struttura regionale preposta alla formazione.

7. Il Registro regionale di cui alla presente disposizione assolve a funzioni ricognitive e di monitoraggio.

Art. 8.

Sanzioni e tariffa fitosanitaria

1. Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005 il Servizio competente in materia fitosanitaria provvede ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal medesimo art. 54; i proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati esclusivamente a finanziare tutte le attività di coordinamento, di controllo, di ispezione erogate dal Servizio competente in materia fitosanitaria.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di tariffe fitosanitarie dall'art. 55 del decreto legislativo n. 214/2005, con legge regionale possono essere stabilite ulteriori tariffe destinate a coprire le spese sostenute dal Servizio competente in materia fitosanitaria per attività particolari, comunque connesse ai controlli e alla diagnosi fitosanitaria.

Art. 9.

Aiuti alle imprese per il controllo degli organismi nocivi delle piante

1. La Regione, nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti ad interventi di lotta obbligatoria, può concedere, attraverso bandi ad evidenza pubblica, aiuti finanziari alle imprese ed alle loro Associazioni. Al fine di promuovere l'utilizzo di sistemi e piani assicurativi per le calamità naturali di origine fitosanitaria, La Regione si impegna a promuovere e facilitare gli stessi presso i soggetti interessati.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nel rispetto delle normative europee e nazionali in materia di aiuti Stato e delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 39/2014.

TITOLO IV

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI ACQUE E DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 97/2013

Art. 10.

Aggiornamento del programma di azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola

1. La Regione dà attuazione alle disposizioni di cui all'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) attraverso il Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del medesimo decreto legislativo.

Art. 11.

Programma di monitoraggio dei corpi idrici superficiali destinati al consumo umano e di controllo delle fonti di inquinamento

1. Per assicurare il mantenimento della qualità dei corpi idrici superficiali destinati al consumo umano ed il controllo delle fonti di inquinamento, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di acque, in raccordo con i Dipartimenti competenti in materia di salute, agricoltura, industria e ambiente, approva il Programma di monitoraggio dei corpi idrici superficiali destinati al consumo umano e di controllo delle fonti di inquinamento, che è aggiornato ogni sei anni, in coerenza con gli aggiornamenti di cui all'art. 121 del d.lgs. n. 152/2006.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il programma è approvato in sede di aggiornamento del Piano di Tutela delle acque di cui all'art. 121 del d.lgs. n. 152/2006.

3. Il Programma di cui al comma 1 è attuato da ciascun ente preposto al controllo e al monitoraggio, nell'ambito delle proprie competenze.

TITOLO V

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT

Art. 12.

Disposizioni sulla Valutazione di incidenza ambientale

1. Se l'intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ricade anche nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni, la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA comprendono la valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del medesimo decreto. A tal fine:

a) la documentazione prodotta ai fini della procedura di assoggettabilità a VIA o di quella di VIA deve contenere gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

b) la valutazione dell'Autorità Competente tiene conto degli esiti delle procedure di valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

2. Se l'intervento è soggetto esclusivamente alla procedura di VINCA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le autorità competenti assicurano l'accesso alle informazioni, la pubblicità e la partecipazione al procedimento.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le autorità competenti garantiscono, in tutte le fasi del procedimento:

a. lo scambio di informazioni e la consultazione tra il proponente e l'autorità competente;

b. l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento.

4. Per assicurare l'osservanza delle prescrizioni imposte e delle misure di mitigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le autorità competenti effettuano monitoraggi ex post dei quali garantiscono la piena conoscibilità attraverso la pubblicazione dei relativi esiti sui propri siti istituzionali.

5. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, i comuni, se autorità competenti per le procedure di VINCA, informano la Regione sulle valutazioni in corso e sulle decisioni assunte con riferimento ai singoli progetti.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità con riferimento alle procedure per le quali la Regione è l'autorità competente, nonché le modalità per assicurare la conoscibilità, attraverso il proprio sito istituzionale, delle informazioni relative alle procedure di VINCA di propria competenza e delle informazioni acquisite dai comuni ai sensi del comma 5.

7. Per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento di VINCA, la Regione, in qualità di autorità competente, informa dell'avvio del procedimento anche gli enti gestori delle riserve naturali regionali che fanno parte della Rete Natura 2000.

TITOLO VI

APPLICAZIONE DEL REG. (UE) 702/2014 PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA ZOOTECNIA

Art. 13.

Finalità

1. La Regione, nel quadro delle politiche agricole per lo sviluppo rurale ed al fine di garantire la protezione della salute pubblica nonché la salvaguardia dell'economia aziendale e degli allevamenti animali, promuove interventi a sostegno delle:

a) aziende zootecniche che hanno subito perdite imputabili ad emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie;

b) aziende agricole attive nella produzione primaria e dei giovani agricoltori per usufruire di servizi di consulenza al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.

Art. 14.

Obiettivi

1. Per le finalità di cui all'art. 13, la Regione, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C/01) e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, finanzia misure di aiuto destinate:

a) ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e ad ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali;

b) al settore zootecnico e per i capi morti;

c) al pagamento di premi assicurativi;

d) a servizi di consulenza per le aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori.

2. Le misure di aiuto che non rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014 sono notificate alla Commissione europea e sono concesse previa autorizzazione da parte della stessa.

Art. 15.

Misure d'intervento ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti per le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono consistere in misure di prevenzione, di controllo ed eradicazione, nonché in misure destinate ad ovviare ai danni causati dalle epizoozie o dagli organismi nocivi.

2. Per le misure destinate alla prevenzione, gli aiuti riguardano i seguenti costi ammissibili:

a) i controlli sanitari compresa la messa a disposizione dell'autorità sanitaria dei capi di bestiame necessari per la realizzazione del piano di sorveglianza sierologica (animali sentinella);

b) le analisi, compresa la diagnostica in vitro;

c) i test e le altre indagini, compresi i test per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

d) l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

e) l'abbattimento o la soppressione preventivi degli animali o la distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

3. Per le misure destinate al controllo e all'eradicazione, gli aiuti riguardano l'indennizzo dei seguenti costi ammissibili:

a) test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;

b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

4. Per gli aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie o da organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti, a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali e nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui all'art. 16, comma 1;

b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui all'art. 16, comma 1.

5. Il valore di mercato di cui al comma 4, lettera *a)* è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie o di organismi nocivi ai vegetali.

6. Dall'importo degli aiuti di cui al comma 4 sono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che il beneficiario avrebbe comunque sostenuto.

7. Per gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da epizoozie o da organismi nocivi ai vegetali, di cui al comma 4, l'indennizzo è limitato ai costi ed ai danni causati dalle epizoozie o dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto i focolai per le epizoozie o la presenza, nel caso di organismi nocivi ai vegetali.

Art. 16.

Modalità di erogazione degli aiuti destinati alle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014

1. Le misure d'aiuto di cui all'art. 15 possono essere erogate unicamente in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e alternativamente nell'ambito di:

a) un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione;

b) misure di emergenza imposte dall'autorità competente;

c) misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali, attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2. Il programma e le misure di cui al comma 1 contengono la descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

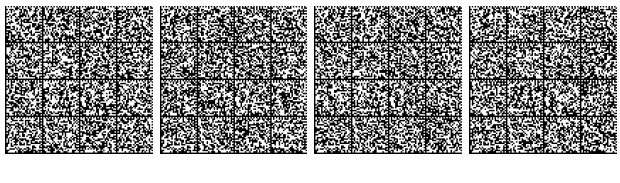

4. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi solo per le epizoozie indicate nell'elenco predisposto dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio.

5. Gli aiuti di cui al comma 1 sono erogati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia; se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

6. I regimi di aiuto di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale entro e non oltre tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali che ne dà comunicazione alla Commissione consiliare competente per materia; gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

7. Gli aiuti destinati alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione, di cui all'art. 15, commi 2 e 3 sono concessi in natura e sono erogati ai soggetti che prestano i servizi per le aziende zootecniche beneficiarie; in alternativa sono rimborsati direttamente alle aziende zootecniche sulla base dei costi effettivamente sostenuti per:

a) l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 15, comma 2, lettera *d)* e comma 3, lettera *b)*, nel caso di epizoozie o organismi vegetali nocivi;

b) l'abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature di cui all'art. 15, comma 2, lettera *e)*;

c) l'abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature di cui all'art. 15, comma 3, lettera *c)*.

8. Nell'ambito dei regimi d'aiuto di cui al comma 1, non sono concessi aiuti individuali ai beneficiari per i quali è stato accertato che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

9. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui all'art. 15, commi 2, 3 e 4 sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Art. 17.

Norma transitoria di applicazione al regime di aiuti di cui alla l.r. n. 15/2003

1. I regimi di aiuti di stato istituiti ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15 (Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie), scaduti alla data del 31 dicembre 2013, sono notificati alla Commissione europea ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) in conformità all'art. 14 della l.r. n. 39/2014; gli aiuti sono concessi previa autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 18.

Misure di intervento e costi ammissibili per gli aiuti di cui all'art. 27 del Reg. (UE) n. 702/2014

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti concedibili al settore zootecnico e per i capi morti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)* possono riguardare:

a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

c) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75% dei costi per la distruzione di tali capi o aiuti fino a un'intensità equivalente a copertura dei costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

d) aiuti fino al 100% dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione dei capi morti, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;

e) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizoozie di cui all'art. 16, comma 4.

2. Gli aiuti concedibili agli allevatori, di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti.

3. Gli aiuti concessi per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti riconducibili alla fattispecie

di cui al comma 1, lettera *c)* devono essere conformi alle condizioni stabilite per il pagamento dei premi assicurativi di cui all'art. 19, comma 1.

4. Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono erogati agli operatori o agli organismi economici che operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico e che prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

5. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* sono concessi ai beneficiari attraverso l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) nel rispetto della normativa statale di riferimento.

6. Gli aiuti di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono corrisposti agli operatori o agli altri organismi economici di cui al comma 4.

Art. 19.

Misure di intervento e costi ammissibili per gli aiuti di cui all'art. 28 del Reg. (UE) n. 702/2014

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli aiuti concedibili per il pagamento di premi assicurativi a favore di PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)* possono riguardare aiuti che:

a) non ostacolano il funzionamento del mercato dei servizi assicurativi;

b) non sono limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;

c) non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Italia o in un altro Stato membro.

2. L'assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:

a) calamità naturali;

b) avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;

c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;

d) animali protetti.

3. L'assicurazione compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al comma 2 e non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

4. L'intensità massima di aiuto è limitata al 65% del costo del premio assicurativo.

Art. 20.

Misure d'intervento ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 702/2014

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare nell'ambito delle priorità individuate dall'Unione europea in materia di sviluppo rurale, di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, gli aiuti per i servizi di consulenza alle aziende agricole attive nella produzione primaria e per i giovani agricoltori riguardano:

a) il miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda;

b) la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza; sono resi accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

3. L'importo dell'aiuto di cui al comma 1 è limitato a 1.500,00 euro per consulenza.

4. Gli organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

5. I servizi di consulenza possono essere conferiti a organizzazioni previste dalla normativa regionale ed operanti nel settore zootecnico o ad altri organismi selezionati dalla Regione Abruzzo tramite procedura ad evidenza pubblica a prescindere dalla loro dimensione a condizione che l'appartenenza a tali organizzazioni non costituisca una condizione per aver accesso al servizio di consulenza.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi attraverso gli organismi di cui al comma 4 o attraverso le organizzazioni di cui al comma 5.

7. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza di cui al comma 6 rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Art. 21.

Soggetti beneficiari

1. Agli aiuti previsti dagli articoli 15, 18 e 19 possono accedere gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale e partecipano ad un idoneo programma pubblico di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie o degli organismi nocivi nonché alle misure di gestione dell'emergenza disposte dalle autorità competenti; agli aiuti di cui all'art. 20 possono accedere le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori nel rispetto delle definizioni previste dall'art. 2, paragrafo 1, n. 8) e 34) del Reg. (UE) n. 702/2014.

2. La concessione degli aiuti di cui al presente titolo non può comportare l'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente in Italia o nella Regione Abruzzo.

3. Per potere accedere alle misure d'aiuto di cui agli articoli 15, 18 e 19 i beneficiari devono avere ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria.

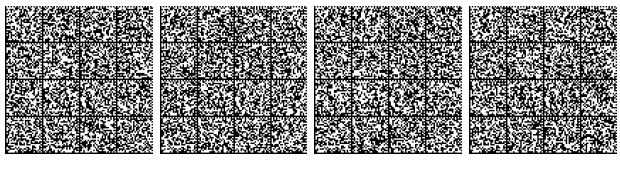

Art. 22.

Quantificazione degli indennizzi

1. Ferma restando l'intensità di aiuto del 100% dei costi ammissibili prevista dall'art. 16, comma 9, gli indennizzi, da riferire al valore di mercato, per l'abbattimento di capi, per il decesso degli animali e per il verificarsi di perdite di reddito, sono stabiliti in sede di istituzione dei relativi regimi di aiuto e nel rispetto della vigente normativa.

Art. 23.

Intensità degli aiuti e cumulabilità con altri interventi

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente titolo sono concessi nel rispetto delle intensità massime previste per le diverse categorie di aiuto disciplinate dagli articoli 22, 26, 27 e 28 del Reg. (UE) n. 702/2014; essi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse in relazione agli stessi costi ammissibili, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Art. 24.

Procedure

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 18, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'art. 20 la Giunta regionale adotta un programma operativo su base triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.

3. Il programma operativo triennale di cui al comma 1 e le relative variazioni sono predisposti dal Dipartimento regionale competente in materia di politiche agricole e sono approvati dalla Giunta regionale sentita preventivamente la Commissione consiliare competente che si esprime entro 30 giorni dall'assegnazione di tali atti; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede.

4. Per gli aiuti di cui all'art. 18, comma 1, lettere *a)* e *b)* l'Associazione di cui all'art. 18, comma 5, e per gli aiuti di cui all'art. 20, l'organismo selezionato o l'organizzazione prevista dalla normativa regionale e operante nel settore zootecnico di cui all'art. 20, comma 6, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presentano al Dipartimento competente in materia di politiche agricole, entro il 30 novembre di ogni anno, la richiesta di finanziamento in base ad un progetto esecutivo annuale.

5. Il Dipartimento competente in materia di politiche agricole, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo annuale, di cui al comma 3, è autorizzato ad anticipare, ai soggetti di cui al comma 3, fino all'80 per cento delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso progetto, previa istituzione della misura di aiuto nel rispetto del Reg. (UE) n. 702/2014.

6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti ad utilizzare apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi programmi, nonché a presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.

7. La mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al comma 5 comporta il recupero del contributo pubblico anticipato e l'esclusione del soggetto dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello successivo.

Art. 25.

Disposizioni sul rispetto della condizionalità ex ante aiuti di Stato

1. Le procedure per la concessione e l'erogazione degli aiuti in esenzione da obbligo di notifica, previsti dal presente titolo, assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 702/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 1 (Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli o nella commercializzazione di prodotti agricoli), articoli 22, 26, 27 e 28 del medesimo regolamento.

2. Gli obblighi di comunicazione o di notifica alla Commissione europea delle misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo sono assolti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale n. 39/2014.

3. Gli obblighi di pubblicazione e di informazione di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014, per le misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni statali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, sono assolti nel rispetto delle modalità specificate nel Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità della Giunta regionale.

TITOLO VII

APPLICAZIONE DEL REG. (UE) 651/2014 PER INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE LOCALI

Art. 26.

Contributi per infrastrutture locali

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) e ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) n. 651/2014, la Regione può concedere finanziamenti in conto capitale per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi all'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla legge regionale n. 23/2011.

3. Gli interventi, da realizzare negli agglomerati industriali di competenza, sono indicati nel Programma triennale di attività e promozione industriale redatto annualmente dall'ARAP ai sensi del vigente statuto, sulla base dei fabbisogni insediativi e delle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area di riferimento.

4. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono indirizzate a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che l'ARAP può mettere a disposizione delle imprese interessate con procedure di evidenza pubblica, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato.

5. L'ARAP può gestire direttamente le infrastrutture locali o affidare la gestione delle stesse con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

6. Le infrastrutture locali sono gestite attraverso l'istituzione o il mantenimento di una contabilità separata.

7. Fermo restando il rispetto delle disposizioni sulle imprese in difficoltà di cui all'art. 1, paragrafo 4, lettera *c)* del Reg. (UE) n. 651/2014, i finanziamenti di cui al comma 1 non possono essere concessi all'ARAP se l'Azienda registra perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi o se è oggetto di commissariamento.

8. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *cc)*, del Reg. (UE) n. 651/2014.

9. Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative a:

a) infrastrutture di ricerca e poli di innovazione;

b) infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico;

c) infrastrutture per l'energia;

d) infrastrutture per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti;

e) infrastrutture di banda larga;

f) infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio;

g) infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali;

h) infrastrutture aeroportuali o portuali;

i) acquisto di immobili;

j) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.

10. L'importo del finanziamento concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, calcolato sulla base di proiezioni ragionevoli e commisurate al periodo di ammortamento dell'infrastruttura locale.

11. Il risultato operativo di cui al comma 10 è dato dalla differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati riferiti alla durata dell'investimento nell'infrastruttura locale.

12. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di cui al comma 11 è effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

13. Se alla fine del periodo di ammortamento dell'investimento relativo all'infrastruttura locale, in applicazione di quanto previsto dai commi 10, 11 e 12 il finanziamento effettivamente spettante risulta inferiore a quello concesso, il Dipartimento competente per materia provvede a recuperarne la differenza, ovvero a disporne l'impiego per altre infrastrutture locali, nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 651/2014.

14. I costi ammissibili dell'infrastruttura locale comprendono i costi degli investimenti materiali e immateriali.

15. Ai fini del calcolo del risultato operativo di cui ai commi 10 e 11, i costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ad esclusione dei costi di ammortamento e di finanziamento se essi sono stati considerati ai fini della quantificazione dei costi ammissibili relativi all'infrastruttura locale.

16. Con deliberazione di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di sviluppo economico, sono stabilite le linee guida afferenti i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda di contributo, le modalità di concessione e di erogazione compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di attuazione e di rendicontazione dei contributi.

17. Le linee guida di cui al comma 16 sono stabilite dalla Giunta regionale sentita preventivamente la Commissione consiliare competente che si esprime entro 20 giorni dall'assegnazione dell'atto; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede.

18. Gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea delle misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo sono assolti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale n. 39/2014.

19. Gli obblighi di pubblicazione e di informazione di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014, per le misure di aiuto istituite ai sensi del presente titolo, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni statali sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, sono assolti nel rispetto delle modalità specificate nel Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità della Giunta regionale.

TITOLO VIII

ATTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI COM (2008) 394 E COM (2011) 78 SULLO SMALL BUSINESS ACT

Art. 27.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e alla Direttiva attuativa del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010 e alla Comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, sostiene la qualificazione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e crea un contesto normativo ed economico favorevole all'imprenditorialità e al rafforzamento della competitività sui mercati attraverso una corretta concorrenza tra le imprese.

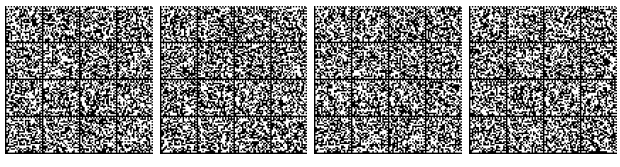

Art. 28.

Strumenti e modalità di partecipazione e semplificazione delle procedure

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 27 ed in attuazione della L.R. 1° ottobre 2013, n. 31 la Regione promuove azioni di semplificazione amministrativa, nonché di riduzione degli oneri amministrativi, anche sulla base degli esiti delle consultazioni delle associazioni maggiormente rappresentative del mondo imprenditoriale, produttivo, sociale, dei consumatori e culturale.

2. Nell'ambito della programmazione e della destinazione dei finanziamenti a beneficio delle MPMI, la Regione assicura forme di consultazione delle associazioni rappresentative dei potenziali destinatari degli stessi.

3. I bandi e gli avvisi utilizzano un linguaggio chiaro e comprensibile e prevedono modalità semplificate per la presentazione delle istanze e per la rendicontazione delle risorse spese.

4. La Regione, al fine di assicurare il rispetto della condizionalità ex ante «aiuti di Stato» e di ridurre al minimo l'aggravio delle procedure per le MPMI, adotta specifiche iniziative volte a rendere uniformi gli schemi dei bandi e degli avvisi emanati dalle strutture regionali, nonché definisce percorsi omogenei per lo svolgimento dei controlli preventivi e successivi, necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato.

5. Le strutture regionali che curano i procedimenti per la concessione dei finanziamenti utilizzano modalità di interazione con le MPMI che ne agevolino la conoscibilità dei dati, delle informazioni e di quanto necessario per l'accesso ai finanziamenti, privilegiando l'uso della comunicazione informatica.

6. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 4, la Giunta regionale, attraverso la Direzione generale, definisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli schemi dei bandi e degli avvisi, nonché le modalità per lo svolgimento dei controlli volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, in osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 39/2014.

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale n. 26/2010

1. Dopo l'art. 6 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Test PMI)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), le proposte di atti normativi che hanno un rilevante impatto sulle MPMI sono precedute da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle stesse, fatto salvo il caso in cui occorra procedere in via d'urgenza.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con lo strumento del TEST PMI che analizza l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, attraverso:

a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'art. 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo il contenuto e le modalità previamente individuate;

c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

3. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Commissione Consiliare permanente competente per materia, d'intesa, definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri per la realizzazione del test PMI;

b) la tipologia delle proposte normative da sottoporre al test;

c) le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte;

d) termini e modalità per l'avvio di una prima fase di sperimentazione del test PMI e per l'utilizzo dello stesso a regime.

4. Entro sei mesi dalla conclusione della fase di sperimentazione di cui al comma 3, lettera *d)*, il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

5. La Giunta, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, individua la struttura responsabile del coordinamento, all'interno della Giunta, delle attività di cui ai commi 1 e 2 che assicura il massimo raccordo con le strutture del Consiglio.

6. Le risultanze del test PMI sono rese disponibili sul sito istituzionale della Giunta e del Consiglio.

7. Per assicurare la trasparenza del procedimento di approvazione delle proposte normative, la Giunta e il Consiglio esplicitano le motivazioni che giustificano il mancato accoglimento delle risultanze del test PMI.».

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 30.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti amministrativi di cui al Titolo III, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio e fino alla conclusione degli stessi; i nominativi degli Ispettori Fitosanitari e degli Agenti Fitosanitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel Registro di cui all'art. 7.

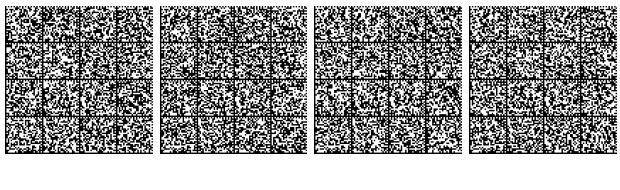

2. I procedimenti amministrativi di cui Titolo VI, relativi ai regimi di aiuti di Stato già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi nel rispetto della normativa vigente al momento della loro istituzione.

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Le disposizioni contenute nel Titolo II (Attuazione della direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le disposizioni contenute nel Titolo III (Attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione) non comportano oneri a carico del bilancio regionale, ferma restando la natura programmatoria delle previsioni di cui all'art. 9 per la cui copertura i relativi stanziamenti sono determinati con legge regionale. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e dalla riscossione delle tariffe di cui all'art. 8 sono iscritti annualmente in entrata alla UPB 03.04.001 cap. 34426/01 "Proventi derivanti da tariffe e sanzioni in materia fitosanitaria" ed in uscita nel corrispondente capitolo del Bilancio regionale UPB 07.01.004 cap. 101426/1 «Spese per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia fitosanitaria» e sono destinati esclusivamente al potenziamento ed al funzionamento del Servizio competente per la materia fitosanitaria.

3. Le disposizioni contenute nel Titolo IV (Attuazione della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e dell'art. 24 della legge n. 97/2013) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

4. Le disposizioni di cui Titolo V (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat) non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

5. Gli stanziamenti per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 18 e 19 del Titolo VI (Applicazione del Reg. (UE) 702/2014 per interventi nel settore della zootecnia) sono determinati con legge regionale; gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 20 quantificati per il 2015 in € 600.000,00 trovano copertura finanziaria nell'ambito del capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 che viene così ridenominato "Contributi regionali per le attività di consulenza nel settore zootecnico". A decorrere dal 2016 è autorizzata la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto art. 20 solo nei limiti degli stanziamenti del capitolo 102400 così come annualmente determinati con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

6. Le previsioni di cui al Titolo VII (Applicazione del Reg. (UE) 651/2014 per interventi a favore delle infrastrutture locali) non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto hanno natura programmatoria; gli stanziamenti per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui al Titolo VII sono determinati con legge regionale.

7. Le disposizioni contenute nel Titolo VIII (Attuazione delle Comunicazioni COM (2008) 394 e COM Comunicazione (2011) 78 sullo SMALL BUSINESS *ACT)* non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 32.

Abrogazioni

1. Gli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 e 105 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/54/CE, della direttiva 2008/62/CE, della direttiva 2009/145/CE, della direttiva 2007/47/CE, della direttiva 2008/119/CE, della direttiva 2008/120/CE, della direttiva 2009/54/CE, della direttiva 2004/23/CE, della direttiva 2006/17/CE, della direttiva 2006/86/CE, della direttiva 2001/83/CE, della direttiva 2002/98/CE, della direttiva 2003/63/CE, della direttiva 2003/94/CE, della direttiva 2010/84/CE, della direttiva 2006/123/CE e del regolamento (CE) 1071/2009 e del regolamento (CE) 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)), sono abrogati.

2. La legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15 (Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie) è abrogata.

3. I commi 3 e 4 dell'art. 3 della L.R. 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale) sono abrogati.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 agosto 2015

D'ALFONSO

(*Omissis*).

15R00457

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 ottobre 2015, n. **24**.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Accorpamento dell'ospedale Piemonte all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi «Bonino Pulejo» di Messina. Disposizioni in materia di salvaguardia e tutela dell'immobile sede dell'ex ospedale Regina Margherita di Messina.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana - Parte I - n. 42 del 16 ottobre 2015)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5. Accorpamento dell'ospedale Piemonte all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi «Bonino Pulejo» di Messina

1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'ospedale Piemonte dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte è accorpato all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, che mantiene la denominazione attuale.».

2. L'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte assume la denominazione di Azienda ospedaliera Papardo.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, previa delibera della Giunta regionale e previo parere della VI Commissione «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana e del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative che assicurano il passaggio della disponibilità di immobili ed attrezzature, ferma restando la titolarità degli immobili al patrimonio della Regione, la disponibilità del personale, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale di settore, e della dotazione di posti letto e servizi annessi, incluso il pronto soccorso ed i servizi correlati, dell'ospedale Piemonte, secondo quanto previsto nella rete ospedaliera, dalla ex Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte all'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi «Bonino Pulejo» che mantiene la mission dell'istituto. Nello stesso decreto sono disciplinate, altresì, le modalità di gestione del pronto soccorso generale e delle connesse attività, strutture, risorse e reparti, anche attraverso il coinvolgimento, in via autonoma, di istituzioni sanitarie pubbliche con particolare riguardo a quelle che possano contribuire al rilancio delle attività di cura e ricerca di eccellenza. Sugli immobili trasferiti in disponibilità grava il vincolo di destinazione ad attività sanitaria pubblica.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono, altresì, individuati i beni immobili dell'ospedale Piemonte da ricondurre al patrimonio della Regione.

5. All'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi «Bonino Pulejo» fanno carico le ordinarie attività di custodia, vigilanza, cura, gestione e manutenzione dei beni assegnati in disponibilità.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, il direttore generale dell'ex Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte assicura la migliore funzionalità del pronto soccorso e dei servizi e reparti correlati del presidio ospedaliero Piemonte.

7. Al personale dipendente dell'ex Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte assegnato alle unità operative di cui al decreto 14 gennaio 2015 dell'Assessore regionale per la salute presso il presidio ospedaliero Piemonte è riconosciuto il diritto di opzione al passaggio tra l'ex Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo-Piemonte e l'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi «Bonino Pulejo».

Art. 2.

Disposizioni in materia di salvaguardia e tutela dell'immobile sede dell'ex ospedale Regina Margherita di Messina

1. Ai fini della salvaguardia, della tutela e del recupero dell'immobile sede dell'ex ospedale Regina Margherita di Messina, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a disporre del bene per la realizzazione della cittadella della cultura.

2. Restano nella disponibilità della competente Azienda ospedaliera solo i locali in atto utilizzati per fini sanitari.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 ottobre 2015

CROCETTA

(*Omissis*).

15R00494

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-046) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
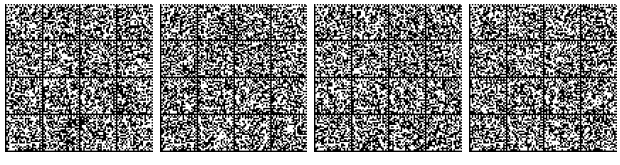
€ 3,00